



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 93

DATA PUBBLICAZIONE 4/5/2023

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.	Disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2023/2024 (dal comunicato ufficiale n. 314 della L.N.D.)	2
1.2.	Deroga alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio (dal comunicato ufficiale n. 316 della L.N.D.)	2
1.3.	Modifica degli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva (dal comunicato ufficiale n. 317 della L.N.D.)	2
1.4.	Decisioni del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 319 della L.N.D.)	2
1.5.	Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 321 della L.N.D.)	3
1.6.	Modifica degli artt. 16 e 52 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 322 della L.N.D.)	3
1.7.	Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva relativi alla fase eliminatória e alla fase finale a 4 delle finali nazionali Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque – stagione sportiva 2022/2023 (dal comunicato ufficiale n. 330 della L.N.D.)	3
1.8.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig.ra Alessandra Scanu e Sig.ra Dorotea Sarrica (dalla Circolare n. 81 della L.N.D.)	3
1.9.	Rottamazione quater – Slittamento al 30 giugno 2023 per la presentazione della domanda – Comunicato del 21 aprile 2023 del Ministero Economia e Finanze (dalla Circolare n. 82 della L.N.D.)	4
1.10.	Uso obbligatorio del Portale Legale della FIFA dal 1° maggio 2023 (dalla Circolare n. 83 della L.N.D.)	4
1.11.	Segreteria L.N.D.	4
1.11.1.	Variazioni gare Tornei societari	4
1.11.2.	Svincolo calciatori per rinuncia società - a.s.d. Calcio santenese (952958)	4
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	5
2.1.	Segreteria S.G.S.	5
2.1.1.	Classifiche ufficiali – Torneo Under 16 Regionale	5
2.1.2.	Coppa Piemonte Valle d'Aosta - Categoria Under 16 Regionale	7
2.1.3.	Classifiche ufficiali – Torneo Under 14 Regionale	9
2.1.4.	Coppa Piemonte Valle d'Aosta - Categoria Under 14 Regionale	11
2.1.5.	Coppa Piemonte Valle d'Aosta Piemonte Valle d'Aosta S.G.S. – Gare di finale	12
2.1.6.	Giornata "Futsal Day 5:5" – Bussoleno, 5/05/2023	13
2.1.7.	Attività Esordienti Under 13 Fair Play Elite s.s. 2022/2023 – Fase Interregionale	13
2.1.8.	Fair Play – Green Card assegnate	13
2.1.9.	Provvedimento Di Annullamento Del Tesseramento Di Calciatori "Giovani" Per Inattività - Accolti	14
2.1.10.	Provvedimento di Annullamento "Carta Assicurativa" Della Categoria Primi Calci / Piccoli Amici	14
2.2.	Modifiche al programma gare	14
2.2.1.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	14
2.2.2.	Recupero	14
3.	RISULTATI	14
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	21
5.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	42

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2023/2024 (dal comunicato ufficiale n. 314 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 162/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 314 della L.N.D. inerente le disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2023/2024.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Deroga alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio (dal comunicato ufficiale n. 316 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 164/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 316 della L.N.D. inerente la deroga in via sperimentale per la stagione sportiva 2023/2024 alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Modifica degli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva (dal comunicato ufficiale n. 317 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 165/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 317 della L.N.D. inerente alla modifica degli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Decisioni del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 319 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 319 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 321 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 316/AA al n. 334/AA della F.I.G.C. pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 321 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.6. Modifica degli artt. 16 e 52 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 322 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 167/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 322 della L.N.D. inerente la modifica degli artt. 16 e 52 delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.7. Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva relativi alla fase eliminatoria e alla fase finale a 4 delle finali nazionali Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque – stagione sportiva 2022/2023 (dal comunicato ufficiale n. 330 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 171/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 330 della L.N.D. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva relativi alla fase eliminatoria e alla fase finale a 4 delle finali nazionali Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque – stagione sportiva 2022/2023.

1.8. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig.ra Alessandra Scanu e Sig.ra Dorotea Sarrica (dalla Circolare n. 81 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 81 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti delle sigg.re Alessandra Scanu e Dorotea Sarrica.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.9. Rottamazione quater – Slittamento al 30 giugno 2023 per la presentazione della domanda – Comunicato del 21 aprile 2023 del Ministero Economia e Finanze (dalla Circolare n. 82 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 82 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 15 – 2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.10. Uso obbligatorio del Portale Legale della FIFA dal 1° maggio 2023 (dalla Circolare n. 83 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 83 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.11. Segreteria L.N.D.

1.11.1. VARIAZIONI GARE TORNEI SOCIETARI

Si comunica che il Comitato Regionale Arbitri ha inteso informare che potranno essere ratificate esclusivamente le variazioni gare relative ai tornei societari **purché pervengono nelle 48 ore precedenti la gara interessata.**

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.11.2. SVINCOLO CALCIATORI PER RINUNCIA SOCIETÀ - A.S.D. CALCIO SANTENESE (952958)

Vista la delibera del Giudice Sportivo della D.P. di Asti riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20/04/2023 in ordine alla rinuncia al Campionato di competenza da parte della Società A.S.D. CALCIO SANTENESE (matricola 952.958), in ottemperanza all'Art. 110 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i calciatori appartenenti al citato Sodalizio sono automaticamente sciolti da vincolo, ma non potranno tesserarsi per altra Società fino all'inizio della prossima stagione sportiva 2023/2024 in quanto già stati impiegati nel girone di ritorno del Campionato dal quale la Società di appartenenza si è ritirata.

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. CLASSIFICHE UFFICIALI – TORNEO UNDER 16 REGIONALE

Si trascrivono – qui di seguito - le classifiche ufficiali del Torneo Under 16 Regionale, aggiornate al termine del girone di ritorno:

STAGIONE SPORTIVA:22/23		CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 REGIONALI							GIRONE: A		
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen		
1 G.S.D.VOLPIANO PIANESE	69	26	22	3	1	112	23	89	0		
2 A.S.D.BIELLESE 1902	55	26	17	4	5	100	45	55	0		
3 A.S.D.SPARTA NOVARA	54	26	16	6	4	75	35	40	0		
4 U.S. IVREA CALCIO ASD	49	26	14	7	5	66	32	34	0		
5 A.S.D.PRO EUREKA	49	26	16	1	9	77	40	37	0		
6 F.B.C.CASALE A.S.D.	48	26	14	6	6	67	48	19	0		
7 A.S.D.CITTA DI BAVENO 1908	46	26	14	4	8	53	39	14	0		
8 A.S.D.ACCADEMIA BORGOMANERO1961	38	26	9	11	6	52	34	18	0		
9 U.S.D.JUVENTUS DOMO	38	26	11	5	10	57	42	15	0		
10 ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	23	26	7	2	17	40	74	34-	0		
11 A.S.D.OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	19	26	6	1	19	40	97	57-	0		
12 A.C.D.STRAMBINESE 1924	13	26	4	1	21	27	105	78-	0		
13 A.S.D.SANTHIA 1903	9	26	2	3	21	19	102	83-	0		
14 A.S.D.UNION NOVARA	8	26	2	2	22	28	97	69-	0		

* = FUORI CLASSIFICA

IN VERDE le Società che partecipano alle Coppa Piemonte Valle d'Aosta categoria Under 16 Regionale per l'aggiudicazione del titolo regionale di categoria e che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Under 17 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN AZZURRO le società che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Under 17 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN ROSSO le società che accedono alla fase di qualificazione per l'ammissione al Campionato Under 17 Regionale 2023/2024, unitamente alle seconde e terze classificate del Torneo Under 16 Provinciale 2022/2023

STAGIONE SPORTIVA:22/23		CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 REGIONALI							GIRONE: B		
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen		
1 G.S.D.IASCARIS	73	26	24	1	1	153	24	129	0		
2 A.C.D.LUCENTO	65	26	21	2	3	67	28	39	0		
3 U.S.D.ALPIGNANO	51	26	17	0	9	60	38	22	0		
4 U.S.D.PIANEZZA	45	26	13	6	7	64	46	18	0		
5 U.S.D.VANCHIGLIA 1915	42	26	13	3	10	52	42	10	0		
6 A.S.D.CIRIE CALCIO 1946	37	26	11	4	11	47	50	3-	0		
7 A.S.D.V.D.A. CHARVENSOD	35	26	10	5	11	63	52	11	0		
8 A.S.D.POL. PARADISO COLLEGNO	32	26	9	5	12	51	63	12-	0		
9 A.S.D.BORGARO NOBIS 1965	30	26	9	3	14	48	70	22-	0		
10 S.S.D.CENISIA A R.L.	27	26	7	6	13	43	66	23-	0		
11 VIRTUS MERCADANTE SSDARL	25	26	7	4	15	55	88	33-	0		
12 A.S.D.CALCIO LEINI	23	26	5	8	13	25	62	37-	0		

13 A.S.D.VENARIA REALE	18		26		5		3		18		35		69		34-		0	
14 U.S.D.QUINCINETTO TAVAGNASCO	16		26		4		4		18		28		93		65-		0	

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

IN VERDE le Società che partecipano alle Coppa Piemonte Valle d'Aosta categoria Under 16 Regionale per l'aggiudicazione del titolo regionale di categoria e che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Under 17 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN AZZURRO le società che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Under 17 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN ROSSO le società che accedono alla fase di qualificazione per l'ammissione al Campionato Under 17 Regionale 2023/2024, unitamente alle seconde e terze classificate del Torneo Under 16 Provinciale 2022/2023

STAGIONE SPORTIVA:22/23		CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 REGIONALI										GIRONE: C						
=====																		
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen									

1 A.S.D.CHISOLA CALCIO	69		26		23		0		3		98		18		80		0	
2 A.S.D.CARAGLIO CALCIO	55		26		17		4		5		62		32		30		0	
3 A.S.D.AREA CALCIO ALBA ROERO	49		26		15		4		7		86		53		33		0	
4 A.S.D.CHERASCHESE 1904	49		26		14		7		5		69		44		25		0	
5 A.S.D.ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	47		26		15		2		9		71		45		26		0	
6 F.C.D.PINEROLO	46		26		14		4		8		71		48		23		0	
7 SSDARLA.C.CUNEO 1905 OLMO	44		26		14		2		10		48		37		11		0	
8 A.S.D.GIOVANILE CENTALLO 2006	39		26		13		0		13		71		56		15		0	
9 A.S.D.BEIBORG	36		26		9		9		8		44		49		5-		0	
10 SSDSRLSAVIGLIANESE FBC 1919	25		26		7		4		15		34		57		23-		0	
11 A.S.D.SALICE	24		26		6		6		14		48		64		16-		0	
12 A.S.D.ALBA CALCIO	20		26		6		2		18		57		119		62-		0	
13 A.S.D.NICHELINO HESPERIA	16		26		5		1		20		24		71		47-		0	
14 A.S.D.RORETESE 1975	4		26		1		1		24		17		107		90-		0	

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

IN VERDE le Società che partecipano alle Coppa Piemonte Valle d'Aosta categoria Under 16 Regionale per l'aggiudicazione del titolo regionale di categoria e che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Under 17 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN AZZURRO le società che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Under 17 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN ROSSO le società che accedono alla fase di qualificazione per l'ammissione al Campionato Under 17 Regionale 2023/2024, unitamente alle seconde e terze classificate del Torneo Under 16 Provinciale 2022/2023

STAGIONE SPORTIVA:22/23		CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 REGIONALI										GIRONE: D						
=====																		
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen									

1 A.S.D.CHIERI	70		26		23		1		2		110		14		96		0	
2 S.S.D.SISPORT S.P.A.	67		26		22		1		3		113		24		89		0	
3 A.S.D.CALCIO NOVESE	62		26		20		2		4		73		18		55		0	
4 CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	58		26		19		1		6		89		27		62		0	
5 A.S.D.S.G.DERTHONA	47		26		14		5		7		63		27		36		0	
6 A.S.D.ASTI	46		26		14		4		8		62		43		19		0	
7 ACQUI F.C. SSDARL	36		26		11		3		12		46		50		4-		0	
8 POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	35		26		10		5		11		48		42		6		0	

9 G.S.D.KL PERTUSA	28	26	8	4	14	45	49	4-	0	
10 S.S.D.TURRICOLA TERRUGGIA AR.L.	23	26	7	2	17	36	99	63-	0	
11 A.S.D.FORTITUDO F.O.	23	26	5	8	13	29	53	24-	0	
12 A.S.D.CIT TURIN LDE	14	26	5	0	21	33	135	102-	1	
13 A.S.D.ASCA	12	26	2	6	18	25	92	67-	0	
14 A.S.D.BEPPE VIOLA CALCIO	3	26	1	0	25	23	122	99-	0	

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

IN VERDE le Società che partecipano alle Coppa Piemonte Valle d'Aosta categoria Under 16 Regionale per l'aggiudicazione del titolo regionale di categoria e che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Under 17 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN AZZURRO le società che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Under 17 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN ROSSO le società che accedono alla fase di qualificazione per l'ammissione al Campionato Under 17 Regionale 2023/2024, unitamente alle seconde e terze classificate del Torneo Under 16 Provinciale 2022/2023

2.1.2. COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA - CATEGORIA UNDER 16 REGIONALE

In ottemperanza al comunicato ufficiale n. 36 del 22/10/2022 e viste le classifiche ufficiali al termine dei gironi di andata e ritorno del Torneo Under 16 Regionale, si trascrivono – qui di seguito – i quadrangolari della Coppa Piemonte Valle d'Aosta categoria Under 16 Regionale:

QUADRANGOLARE 1

VOLPIANO PIANESE
LUCENTO
ALPIGNANO
IVREA

QUADRANGOLARE 2

LASCARIS
BIELLESE 1902
SPARTA NOVARA
PIANEZZA

QUADRANGOLARE 3

CHISOLA
SISPORT
CALCIO NOVESE
CHERASCHESE

QUADRANGOLARE 4

CHIERI
CARAGLIO
AREA CALCIO ALBA
CBS SCUOLA CALCIO

Il calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

CLASSIFICA QUADRANGOLARI:

Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

Le prime due classificate in ciascun quadrangolare si qualificano ai quarti di finale.

QUARTI DI FINALE – (20 maggio)

Le gare dei quarti di finale si disputeranno **Sabato 20 maggio 2023** in gara unica, in casa delle squadre meglio classificate al termine dei quadrangolari di 1^a fase, secondo questi abbinamenti:

- a) vincente quadrangolare 1 – 2^a classificata quadrangolare 2
- b) vincente quadrangolare 2 – 2^a classificata quadrangolare 1
- c) vincente quadrangolare 3 – 2^a classificata quadrangolare 4
- d) vincente quadrangolare 4 – 2^a classificata quadrangolare 3

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti – se il caso – dai calci di rigore.

SEMIFINALI – (24 maggio)

Le vincenti dei quarti accedono alle semifinali.

Gli abbinamenti di semifinale, in gara unica su campo neutro e stabiliti tramite apposite operazioni di sorteggio, si disputeranno **mercoledì 24 maggio 2023**.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti – se il caso – dai calci di rigore.

FINALE – (28 maggio)

Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale in gara unica **domenica 28 maggio 2023**.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

Si ritiene utile evidenziare che per gli Organi della Giustizia Sportiva Territoriali, la Coppa Piemonte Valle d'Aosta per la categoria Under 16 Regionale deve intendersi manifestazione a sè stante e che - per effetto di tale interpretazione - tutti i calciatori che al termine del Torneo Under 16 risultano essere in costanza di squalifica per giornata (non a tempo), questi non dovranno scontare i provvedimenti disciplinari residuati nella suddetta Coppa, bensì nelle gare del Campionato della successiva stagione sportiva 2023/24.

2.1.3. CLASSIFICHE UFFICIALI – TORNEO UNDER 14 REGIONALE

Si trascrivono – qui di seguito - le classifiche ufficiali del Torneo Under 14 Regionale, aggiornate al termine del girone di ritorno:

STAGIONE SPORTIVA:22/23 CAMPIONATO GIOVANISS. B UNDER 14 REGION. GIRONE: A										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	
1 G.S.D.VOLPIANO PIANESE	50	26	15	5	6	84	45	39	0	
2 A.S.D.SPARTA NOVARA	50	26	15	5	6	62	29	33	0	
3 ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L.	50	26	15	5	6	58	35	23	0	
4 A.S.D.CITTA DI BAVENO 1908	49	26	14	7	5	68	43	25	0	
5 ASD VERBANIA CALCIO	47	26	13	8	5	71	39	32	0	
6 U.S.D.GASSINOSANRAFFAELE	46	26	14	4	8	53	42	11	0	
7 A.S.D.BULE'BELLINZAGO	45	26	13	6	7	79	43	36	0	
8 A.S.D.ACCADEMIA BORGOMANERO1961	38	26	11	5	10	58	44	14	0	
9 U.S.D.JUVENTUS DOMO	38	26	12	2	12	64	46	18	0	
10 A.S.D.BIELLESE 1902	31	26	9	4	13	42	54	12-	0	
11 A.S.D.R G TICINO	27	26	7	6	13	36	69	33-	0	
12 A.S.D.DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	24	26	6	6	14	41	70	29-	0	
13 A.S.D.OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	15	26	5	0	21	43	119	76-	0	
14 A.S.D.OMEGNA 1906	4	26	1	1	24	15	96	81-	0	

* = FUORI CLASSIFICA

IN VERDE le Società che partecipano alle Coppa Piemonte Valle d'Aosta categoria Under 14 Regionale per l'aggiudicazione del titolo regionale di categoria e che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Under 15 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN AZZURRO le società che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Under 15 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN ROSSO le società che accedono alla fase di qualificazione per l'ammissione al Campionato Under 15 Regionale 2023/2024, unitamente alle seconde e terze classificate del Torneo Under 14 Provinciale 2022/2023

STAGIONE SPORTIVA:22/23 CAMPIONATO GIOVANISS. B UNDER 14 REGION. GIRONE: B										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	
1 A.C.D.LUCENTO	68	26	22	2	2	98	16	82	0	
2 G.S.D.LASCARIS	67	26	21	4	1	115	19	96	0	
3 A.S.D.PRO EUREKA	64	26	21	1	4	102	19	83	0	
4 U.S.D.ALPIGNANO	62	26	20	2	4	88	16	72	0	
5 A.S.D.V.D.A. CHARVENSOD	47	26	15	2	9	73	46	27	0	
6 A.S.D.BORGARO NOBIS 1965	46	26	15	1	10	80	54	26	0	
7 U.S.D.QUINCINETTO TAVAGNASCO	41	26	13	2	11	52	48	4	0	
8 A.S.D.OLYMPIC COLLEGNO	35	26	10	5	11	44	44	0	0	
9 A.S.D.POL. PARADISO COLLEGNO	28	26	8	4	14	41	64	23-	0	
10 A.S.D.CIRIE CALCIO 1946	23	26	7	2	17	28	84	56-	0	
11 A.C.D.STRAMBINESE 1924	21	26	6	3	17	41	76	35-	0	
12 VIRTUS MERCADANTE SSDARL	16	26	5	1	20	44	102	58-	0	
13 A.S.D.VENARIA REALE	11	26	3	2	21	20	115	95-	0	
14 A.S.D.VALLORCO	1	26	0	1	25	14	137	123-	0	

* = FUORI CLASSIFICA

IN VERDE le Società che partecipano alle Coppa Piemonte Valle d'Aosta categoria Under 14 Regionale per l'aggiudicazione del titolo regionale di categoria e che acquisiscono il diritto di

partecipare al Campionato Under 15 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN AZZURRO le società che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Under 15 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN ROSSO le società che accedono alla fase di qualificazione per l'ammissione al Campionato Under 15 Regionale 2023/2024, unitamente alle seconde e terze classificate del Torneo Under 14 Provinciale 2022/2023

STAGIONE SPORTIVA:22/23 CAMPIONATO GIOVANISS. B UNDER 14 REGION. GIRONE: C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.CHISOLA CALCIO	73	26	24	1	1	146	20	126	0
2 F.C.D.PINEROLO	72	26	24	0	2	94	23	71	0
3 FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	56	26	18	2	6	72	37	35	0
4 SSDARLA.C.CUNEO 1905 OLMO	50	26	16	2	8	80	40	40	0
5 A.S.D.GIOVANILE CENTALLO 2006	49	26	15	4	7	96	48	48	0
6 A.S.D.NICHELINO HESPERIA	46	26	14	4	8	77	48	29	0
7 A.S.D.ALBA CALCIO	43	26	14	1	11	76	66	10	0
8 A.S.D.CUMIANA SPORT	41	26	12	5	9	43	54	11-	0
9 A.D.P.BSR GRUGLIASCO	30	26	9	3	14	49	63	14-	0
10 A.C. PEDONA BORGO S.D.	22	26	6	4	16	36	61	25-	0
11 SSDSRSAVIGLIANESE FBC 1919	22	26	7	1	18	42	94	52-	0
12 A.S.D.SALICE	10	26	2	4	20	27	79	52-	0
13 A.S.D.ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	8	26	2	2	22	19	147	128-	0
14 ACS.D.SALUZZO	6	26	1	3	22	26	103	77-	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

IN VERDE le Società che partecipano alle Coppa Piemonte Valle d'Aosta categoria Under 14 Regionale per l'aggiudicazione del titolo regionale di categoria e che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Under 15 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN AZZURRO le società che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Under 15 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN ROSSO le società che accedono alla fase di qualificazione per l'ammissione al Campionato Under 15 Regionale 2023/2024, unitamente alle seconde e terze classificate del Torneo Under 14 Provinciale 2022/2023

STAGIONE SPORTIVA:22/23 CAMPIONATO GIOVANISS. B UNDER 14 REGION. GIRONE: D

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 S.S.D.SISPORT S.P.A.	62	26	20	2	4	97	22	75	0
2 A.S.D.S.G.DERTHONA	62	26	20	2	4	91	30	61	0
3 A.S.D.CHIERI	61	26	20	1	5	81	25	56	0
4 CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	57	26	18	3	5	70	27	43	0
5 A.S.D.ASTI	54	26	17	3	6	110	56	54	0
6 U.S.D.VANCHIGLIA 1915	50	26	16	2	8	57	40	17	0
7 POL. MIRAFIORI A.S.D.	43	26	13	4	9	43	37	6	0
8 A.S.D.DON BOSCO ALESSANDRIA	31	26	9	4	13	35	44	9-	0
9 ACQUI F.C. SSDARL	26	26	8	2	16	48	66	18-	0
10 A.S.D.SAN GIACOMO CHIERI	25	26	7	4	15	47	79	32-	0
11 A.S.D.SCA ASTI	24	26	7	3	16	44	73	29-	0
12 F.B.C.CASALE A.S.D.	22	26	6	4	16	31	94	63-	0

13	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	9		26		2		3		21		15		91		76-		0	
14	U.S.C.PSG SSDARL	1		26		0		1		25		19		104		85-		0	

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

IN VERDE le Società che partecipano alle Coppa Piemonte Valle d'Aosta categoria Under 14 Regionale per l'aggiudicazione del titolo regionale di categoria e che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Under 15 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN AZZURRO le società che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Under 15 Regionale 2023/2024, fermo restando l'eventuale obbligo circa la sussistenza delle prescrizioni del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

IN ROSSO le società che accedono alla fase di qualificazione per l'ammissione al Campionato Under 15 Regionale 2023/2024, unitamente alle seconde e terze classificate del Torneo Under 14 Provinciale 2022/2023

2.1.4. COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA - CATEGORIA UNDER 14 REGIONALE

In ottemperanza al comunicato ufficiale n. 36 del 22/10/2022 e viste le classifiche ufficiali al termine dei gironi di andata e ritorno del Torneo Under 14 Regionale, si trascrivono – qui di seguito – i quadrangolari della Coppa Piemonte Valle d'Aosta categoria Under 14 Regionale:

QUADRANGOLARE 1

VOLPIANO PIANESE
LASCARIS
PRO EUREKA
CITTA DI BAVENO 1908

QUADRANGOLARE 2

LUCENTO
SPARTA NOVARA
GOZZANO
ALPIGNANO

QUADRANGOLARE 3

CHISOLA
SG DERTHONA
CHIERI
A.C.CUNEO 1905 OLMO

QUADRANGOLARE 4

SISPORT
PINEROLO
FOSSANO CALCIO
CBS SCUOLA CALCIO

Il calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

CLASSIFICA QUADRANGOLARI:

Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

Le prime due classificate in ciascun quadrangolare si qualificano ai quarti di finale.

QUARTI DI FINALE – (21 maggio)

Le gare dei quarti di finale si disputeranno **Domenica 21 maggio 2023** in gara unica, in casa delle squadre meglio classificate al termine dei quadrangolari di 1^a fase, secondo questi abbinamenti:

- e) vincente quadrangolare 1 – 2^a classificata quadrangolare 2
- f) vincente quadrangolare 2 – 2^a classificata quadrangolare 1
- g) vincente quadrangolare 3 – 2^a classificata quadrangolare 4
- h) vincente quadrangolare 4 – 2^a classificata quadrangolare 3

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti – se il caso – dai calci di rigore.

SEMIFINALI – (24 maggio)

Le vincenti dei quarti accedono alle semifinali.

Gli abbinamenti di semifinale, in gara unica su campo neutro e stabiliti tramite apposite operazioni di sorteggio, si disputeranno **mercoledì 24 maggio 2023**.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti – se il caso – dai calci di rigore.

FINALE – (28 maggio)

Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale in gara unica **domenica 28 maggio 2023**.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

Si ritiene utile evidenziare che per gli Organi della Giustizia Sportiva Territoriali, la Coppa Piemonte Valle d'Aosta per la categoria Under 14 Regionale deve intendersi manifestazione a sè stante e che - per effetto di tale interpretazione - tutti i calciatori che al termine del Torneo Under 14 risultano essere in costanza di squalifica per giornata (non a tempo), questi non dovranno scontare i provvedimenti disciplinari residuati nella suddetta Coppa, bensì nelle gare del Campionato della successiva stagione sportiva 2023/24.

2.1.5. COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA PIEMONTE VALLE D'AOSTA S.G.S. – GARE DI FINALE

Si trascrive – qui di seguito – la programmazione delle gare di finale delle Coppe Piemonte Valle d'Aosta – Categorie Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14:

Domenica 21 Maggio 2023

Ore 15.00 Categoria Under 15 Sintetico Via De Cristoforis – Casale M.to
Ore 17.00 Categoria Under 17 Sintetico Via De Cristoforis – Casale M.to

Domenica 28 Maggio 2023

Ore 15.00 Categoria Under 14 Sintetico "Barisone" Via Trieste 29 – Acqui Terme
Ore 17.00 Categoria Under 16 Sintetico "Barisone" Via Trieste 29 – Acqui Terme

2.1.6. GIORNATA "FUTSAL DAY 5:5" – BUSSOLENO, 5/05/2023

Si informano le Società che venerdì 5 Maggio 2023 si svolgerà presso il centro sportivo "Luigi Portigliatti" – via Cascina del Gallo 2, Bussoleno (TO) – la giornata dedicata al calcio a cinque "FUTSAL DAY 5:5", organizzata dal Coordinamento Regionale S.G.S. Piemonte Valle d'Aosta.

La manifestazione, di carattere promozionale per l'attività giovanile di Calcio a 5, è riservata alle Società di calcio a 11 e di calcio a 5, aventi atleti/atlete tesserati F.I.G.C. nelle categorie del Settore Giovanile Scolastico (dai Primi Calci agli Under 17).

Saranno presenti i tecnici dello staff, del Centro di Sviluppo Territoriale Calcio a 5 di Carmagnola e dei Centri Tecnici Federali.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.7. ATTIVITÀ ESORDIENTI UNDER 13 FAIR PLAY ELITE S.S. 2022/2023 – FASE INTERREGIONALE

In riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n.141 del Settore Giovanile Scolastico nazionale, qui allegato, e a integrazione di quanto pubblicato sul comunicato regionale n.90 del 27 aprile u.s., si rende noto che le gare del Gruppo A, valido per la 2^a fase interregionale della manifestazione, sono state ricalendarizzate per la giornata di sabato 6 maggio 2023 a Montichiari (BS), con organizzazione a cura del C.R. Lombardia.

GRUPPO A

ALGHERO – SAMPDORIA – SISPORT – VARESINA SPORT CV

La vincente del quadrangolare della 2^a fase interregionale si qualificherà alla fase nazionale, prevista per il 2 e 3 Giugno 2023.

Le modalità di gioco dell'attività sono regolate dal comunicato ufficiale n. 94 del Settore Giovanile Scolastico nazionale, allegato al comunicato regionale n. 58 del 12 gennaio 2023.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.8. FAIR PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con i seguenti giovani giocatori, resisi protagonisti nell'ultima settimana di significativi gesti di fair play e abilità tecnica, premiati con il cartellino verde "Green Card".

GNUVA GIOELE Pulcini US PROVIGEZZO
Spontanea segnalazione di una rimessa dal fondo da assegnare alla squadra avversaria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.9. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Esaminata l'istanza presentata dall'atleta sotto elencato tendente ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che la Società interessata non ha effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **accogliere** la richiesta del seguente calciatore:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3230333	ZENI NICCOLO	16/06/2013	JUVENTUS FC SPA

2.1.10. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento della seguente “Carta Assicurativa” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3650577	MAZZA MANUELE	30/06/2015	ASD SPORTINSIEME PIOBESI

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2.2.2. RECUPERO

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gare di recupero del Campionato di Prima categoria

3. RISULTATI

- **RISULTATI GARE DAL 28 APRILE AL 3 MAGGIO 2023**

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 14 Giornata - R			GIRONE B - 14 Giornata - R		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- AYGREVILLE CALCIO	3 - 1	A.C.CUNEO 1905 OLMO	- ACQUI F.C. SSDARL	1 - 1
ALICESE ORIZZONTI	- VERBANIA CALCIO	1 - 1	ACC.S.MAURO TORINO CALCIO	- CHERASCHESE 1904	0 - 2
BIELLESE 1902	- CITTA DI BAVENO 1908	2 - 0	ALBA CALCIO	- PRO VILLAFRANCA	4 - 2
BORGARO NOBIS 1965	- BRIGA	2 - 2	CAVOUR	- ALBESE CALCIO	2 - 0
CALCIO SETTIMO	- VENARIA REALE	2 - 1	LUESE CRISTO ALESSANDRIA	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	2 - 1
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- PRO EUREKA	1 - 1	S.D. SAVIO ASTI	- GIOVANILE CENTALLO 2006	2 - 0
R G TICINO	- CITTA DI COSSATO	2 - 0	SALUZZO	- MORETTA	1 - 0
VOLPIANO PIANESE	- ALPIGNANO	3 - 2	VANCHIGLIA 1915	- PRO DRONERO	3 - 1

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 14 Giornata - R			GIRONE B - 14 Giornata - R		
ARONA CALCIO	- FULGOR RONCO VALDENGO	2 - 1	BSR GRUGLIASCO	- V.D.A. CHARVENSOD	1 - 0
BULE'BELLINZAGO	- SPARTA NOVARA	2 - 2	CARRARA 90	- LASCARIS	2 - 1
FERIOLO CALCIO	- CHIAVAZZESE 75	3 - 3	CASELLE CALCIO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	1 - 3
JUVENTUS DOMO	- VALDUGGIA CALCIO	2 - 3	COLLERETTO G.PEDANEA	- IVREA CALCIO ASD	0 - 1
L.G. TRINO	- CE.VER.SA.MA BIELLA	5 - 2	GASSINOSANRAFFAELE	- LESNA GOLD	1 - 3
OMEGNA 1906	- BIANZE	3 - 1	PIANEZZA	- LUCENTO	1 - 3
PIEDIMULERA	- DUFOR VARALLO	1 - 1	QUINCINETTO TAVAGNASCO	- DRUENTINA	1 - 0
PRO NOVARA	- FC VIGLIANO POLISPORTIVA	14 - 1	VALLORCO	- POL.AD UNION BB VALLESUSA	2 - 1

GIRONE C - 14 Giornata - R			GIRONE D - 14 Giornata - R		
AZZURRA	- SOMMARIVA PERNO	0 - 1	ARQUATESE VALLI BORBERA	- JUNIOR CALCIO PONTSTURA	0 - 1
BENARZOLE 2012	- INFERNOTTO CALCIO	2 - 0	ASCA	- SAN GIACOMO CHIERI	0 - 2
PANCALIERICASTAGNOLE	- BUSCA 1920 A R.L.	3 - 1	CALCIO NOVESE	- OVADESE	0 - 1
PEDONA BORGO S.D.	- PINASCA	2 - 1	CASTELLAZZO B.DA	- TROFARELLO 1927	3 - 0
S.SEBASTIANO	- C.S.F. CARMAGNOLA	4 - 2	GAVIESE	- FELIZZANO 1920	1 - 2
SANTOSTEFANESE	- ATLETICO RACCONIGI	1 - 1	PASTORFRIGOR STAY	- PSG SSDARL	3 - 0
SCARNAFIGI	- CARIGNANO A.S.D.	1 - 0	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- BEPPE VIOLA CALCIO	0 - 1
(1) VILLAFRANCA	- VILLASTELLONE CARIGNANO	4 - 2	VALENZANA MADO SSD.AR.L.	- ATLETICO TORINO SSD AR.L.	2 - 0

(1) - disputata il 03/05/2023

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 14 Giornata - R			GIRONE B - 14 Giornata - R		
BORGOLAVEZZARO	- CREVOLESE A.S.D.	1 - 0	CIGLIANO CALCIO	- SANTHIA 1903	0 - 3
CALCIO VOGOGNA	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	2 - 3	GATTINARA F.C.	- SERRAVALLESE 1922	4 - 4
CAMERI CALCIO	- VARZESE	0 - 2	IVREA BANCHETTE	- PRO ROASIO ASD	3 - 1
CANNOBIESE 1906	- ORNAVASSESE	2 - 1	LA VISCHESI	- PRO PALAZZOLO	3 - 2
GRAVELLONA SAN PIETRO	- AGRANO SPORTIVA	1 - 1	PONDERANO	- MONTANARO	0 - 0
MOMO ATLETICO CALCIO	- TRECATE CALCIO	4 - 3	QUARONESE	- VALDILANA BIOGLIESE	2 - 1
PERNATESE 1928	- COMIGNAGO CALCIO	2 - 0	VALLE CERVO ANDORNO	- STRAMBINI 1924	2 - 4
VIRTUS VILLADOSSOLA	- UNION NOVARA	3 - 2	VIRTUS VERCELLI	- SIZZANO	2 - 1

GIRONE C - 14 Giornata - R			GIRONE D - 14 Giornata - R		
AGLIE VALLE SACRA	- VDL FIANO PLUS	0 - 2	BACIGALUPO	- CIT TURIN LDE	2 - 0
BOSCONERESE A.S.D.	- SAN MAURIZIO C.SE	1 - 1	BARRACUDA	- OLYMPIC COLLEGNO	4 - 0
CAFASSE BALANGERO	- POL. GRAND PARADIS	3 - 0	KL PERTUSA	- POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO	2 - 1
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	- SAINT VINCENT CHATILLON	3 - 0	MIRAFIORI A.S.D.	- CASELETTE	0 - 2
CIRIE CALCIO 1946	- SPORTIVA NOLESE	1 - 1	POL. PARADISO COLLEGNO	- MODERNA MIRAFIORI	3 - 2
CORIO	- BARCANOVA CALCIO	3 - 3	PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- OLIMPICA GRUGLIASCO	1 - 3
MAPPANESE	- MATHI LANZESE	1 - 0	VENAUS	- CENISIA A R.L.	0 - 1
TORINESE 1894 ASD	- REAL ORIONE VALLETTE	1 - 0			

GIRONE E - 14 Giornata - R		
BRICHERASIO BIBIANA	- FOOTBALL CLUB VIGONE	1 - 2
CANDIOLO	- SAN BERNARDO	0 - 3
GIAVENOCOZZE	- ROSTA CALCIO	2 - 1
MONCALIERI CALCIO 1953	- VILLARBASSE	0 - 3
NICHELINO HESPERIA	- S.SECONDO A.S.D.	0 - 3
ORBASSANO CALCIO	- LUSERNA	3 - 1
POLISPORTIVA GARINO	- VILLAR PEROSA	4 - 5

GIRONE F - 14 Giornata - R		
AMA BRENTA CEVA	- VALLE PO	3 - 0
AREA CALCIO ALBA ROERO	- RORETESE 1975	0 - 0
BISALTA	- POLISPORTIVA MONTATESE	4 - 0
CARAGLIO CALCIO	- MONREGALE CALCIO	1 - 6
MARENE	- BOVES MDG CUNEO	2 - 5
MURAZZO	- POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	3 - 2
SANT ALBANO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	0 - 1
TRE VALLI	- PRO POLONGHERA	6 - 0

GIRONE G - 14 Giornata - R		
ATLETICO ACQUI F.B.C.	- FULVIUS 1908	2 - 2
AURORACANOTTIERI PIZZERIE	- SPARTAK SAN DAMIANO	0 - 1
CAPRIATESE	- LIBARNA	2 - 0
CASSANO CALCIO	- CANELLI 1922	1 - 2
COSTIGLIOLE F.C.	- SALE	1 - 0
DON BOSCO ASTI	- SPINETTESE 2013	1 - 2
POL. FRUGAROLESE	- MONFERRATO	2 - 3
TASSAROLO	- NUOVA ASTIGIANA CALCIO	1 - 0

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - R		
ARMENO	- FONDOTOCE	1 - 0
BAGNELLA CALCIO 1972	- CASALE CORTE CERRO	1 - 0
CRODO	- US PROVIGEZZO	2 - 2
LUMELLOGNO	- BRANZACK UNITED	5 - 3
RIVIERA D ORTA	- SAN MAURIZIO CALCIO	2 - 0
VIRTUS MULINO CERANO	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948	1 - 1
VOLUNTAS SUNA	- RMANTIN	4 - 2

GIRONE B - 12 Giornata - R		
ACADEMY PRO VERCELLI	- LOZZOLO	4 - 2
CARPIGNANO	- POLLONE	4 - 0
CRESCENTINESE	- TORRI BIELLESI A.S.D.	2 - 2
GAGLIANICO C.S.I.	- S.NAZZARO SESIA	2 - 0
LA CERVO	- BETTOLE	0 - 0
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- LIVORNO F.CALCIO 1926	4 - 2
VALLE ELVO	- RIVER SESIA CALCIO	1 - 0

GIRONE C - 12 Giornata - R		
ARDOR S. FRANCESCO	- LA NUOVA LANZESE	1 - 1
BAJO LA SERRA	- SCIOLZE	6 - 1
BRANDIZZO	- AOSTA CALCIO 511	3 - 1
CALCIO LEINI	- ATLETICO ROBASSOMERO	2 - 1
IVECO GROUP CALCIO	- JUNIOR TORRAZZA	1 - 3
LA ROMANESE	- VALCHIUSELLA	3 - 1
VALDIGNE MONTBLANC CALCIO	- RIVER PLAINE	1 - 2

GIRONE D - 12 Giornata - R		
ACCADEMIA REAL TORINO	- BRUNETTA CALCIO	1 - 3
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- RIVER 1951	1 - 1
BORGATA CIT TURIN	- AVIGLIANESE	3 - 3
G.A.R. REBAUDENGO	- SURSUM CORDA SC	1 - 1
MDN SPORT	- CENTROCAMPO	1 - 1
RAPID TORINO A.S.D.	- ATLETICO ALPIGNANO	1 - 5
SUSA CALCIO	- CAPRIE GREEN CLUB CSA	1 - 2

GIRONE E - 12 Giornata - R		
ANDEZENO	- VIANNEY	0 - 3
CUMIANA SPORT	- SPORTING CLUB	0 - 1
MARENTINESE	- POLISPORT CASTAGNOLE	2 - 1
ONNISPORT CLUB	- ROLETTO VAL NOCE	1 - 5
PIOSSASCO	- TETTI FRANCESI RIVALTA	1 - 3
POLISPORTIVA BRUINESE	- SAN GIORGIO PIOSSASCO	1 - 3
REAL TORINO 2014	- BEIBORG	2 - 2

GIRONE F - 12 Giornata - R		
CANALE 2000 CALCIO	- NEIVE	1 - 4
CORTEMILIA	- ANNONESE	1 - 2
LANGA CALCIO	- CARAMAGNESE A.S.D.	4 - 1
LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	- SPORTROERO	1 - 1
NIZZA VALLEBELBO	- STELLA MARIS	1 - 0
ORANGE CERVERE	- MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	3 - 0
SALSASIO	- PRALORMO	0 - 2

GIRONE G - 12 Giornata - R		
BERNEZZO	- BAGNASCO CALCIO A.S.D.	1 - 3
CARRU	- VILLAFALLETTO	1 - 2
DOGLIANI CALCIO	- SAN CHIAFFREDO	4 - 1
PIAZZA	- OLIMPIC SALUZZO 1957	1 - 1
PRO BROSSASCO	- SAN BENIGNO	1 - 2
VAL MAIRA	- SALICE	2 - 0
VIRTUS BUSCA 2011	- VALVERMENAGNA	1 - 10

GIRONE H - 12 Giornata - R		
CALLIANO CALCIO	- A.C.BOSCHESE A R.L.	6 - 2
CASALNOCETO A.S.D.	- EUROPA BEVINGROS ELEVEN	0 - 1
CASSINE	- QUARGNENTO DILETTANTI	0 - 1
CASTELNOVESE CASTELNUOVO	- MONCALVO CALCIO	2 - 2
SOLERO	- VIGNOLESE A.Q.CALCIO ASD	2 - 1
VILLAROMAGNANO CALCIO	- VIGUZZOLESE	2 - 2

TORNEO UNDER 16 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R			GIRONE B - 13 Giornata - R		
BIELLESE 1902	- SPARTA NOVARA	1 - 1	CIRIE CALCIO 1946	- CALCIO LEINI	1 - 1
CASALE A.S.D.	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	4 - 1	LUCENTO	- POL. PARADISO COLLEGNO	4 - 2
CITTA DI BAVENO 1908	- JUVENTUS DOMO	1 - 0	PIANEZZA	- LASCARIS	1 - 3
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- ACCADEMIA BORGOMANERO	1 - 5	QUINCINETTO TAVAGNASCO	- CENISIA A R.L.	1 - 4
PRO EUREKA	- UNION NOVARA	3 - 1	V.D.A. CHARVENSOD	- VENARIA REALE	6 - 0
STRAMBINESE 1924	- SANTHIA 1903	3 - 0	VANCHIGLIA 1915	- ALPIGNANO	5 - 1
VOLPIANO PIANESE	- IVREA CALCIO ASD	3 - 0	VIRTUS MERCADANTE SSDARL	- BORGARO NOBIS 1965	1 - 3

GIRONE C - 13 Giornata - R			GIRONE D - 13 Giornata - R		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	3 - 0	ACQUI F.C. SSDARL	- CIT TURIN LDE	5 - 4
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- ALBA CALCIO	4 - 0	ASCA	- CHIERI	0 - 6
CARAGLIO CALCIO	- AREA CALCIO ALBA ROERO	3 - 2	BEPPE VIOLA CALCIO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	0 - 6
CHISOLA CALCIO	- CHERASCHESE 1904	3 - 0	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- CALCIO NOVESE	0 - 1
GIOVANILE CENTALLO 2006	- PINEROLO	3 - 4	FORTITUDO F.O.	- ASTI	1 - 3
NICHELINO HESPERIA	- BEIBORG	3 - 1	KL PERTUSA	- SISPORT S.P.A.	1 - 8
RORETESE 1975	- SALICE	0 - 3	TURRICOLA TERRUGGIA AR.L.	- S.G.DERTHONA	0 - 4

TORNEO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R			GIRONE B - 13 Giornata - R		
BULE'BELLINZAGO	- CITTA DI BAVENO 1908	2 - 3	ALPIGNANO	- VALLORCO	Del. GS
(1) DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- ACCADEMIA BORGOMANERO	2 - 1	LASCARIS	- PRO EUREKA	2 - 0
(1) GASSINOSANRAFFAELE	- BIELLESE 1902	2 - 0	(1) OLYMPIC COLLEGNO	- VIRTUS MERCADANTE SSDARL	3 - 0
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- OMEGNA 1906	3 - 0	(2) POL. PARADISO COLLEGNO	- LUCENTO	0 - 6
(1) OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- R G TICINO	3 - 1	STRAMBINESE 1924	- BORGARO NOBIS 1965	1 - 2
SPARTA NOVARA	- JUVENTUS DOMO	1 - 2	(1) V.D.A. CHARVENSOD	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	0 - 0
VERBANIA CALCIO	- VOLPIANO PIANESE	3 - 1	VENARIA REALE	- CIRIE CALCIO 1946	3 - 2

(1) - disputata il 29/04/2023

(1) - disputata il 29/04/2023
(2) - disputata il 02/05/2023

GIRONE C - 13 Giornata - R			GIRONE D - 13 Giornata - R		
(1) A.C.CUNEO 1905 OLMO	- ALBA CALCIO	0 - 2	ASTI	- SISPORT S.P.A.	2 - 7
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- NICHELINO HESPERIA	2 - 2	(1) DON BOSCO ALESSANDRIA	- ACQUI F.C. SSDARL	4 - 2
CHISOLA CALCIO	- SALICE	6 - 0	(1) MIRAFIORI A.S.D.	- S.G.DERTHONA	1 - 1
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- SAVIGLIANESE FBC 1919	2 - 0	(1) POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	0 - 4
(1) PEDONA BORGO S.D.	- BSR GRUGLIASCO	1 - 3	PSG SSDARL	- SCA ASTI	0 - 4
PINEROLO	- CUMIANA SPORT	3 - 2	SAN GIACOMO CHIERI	- CASALE A.S.D.	2 - 2
(1) SALUZZO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 4	VANCHIGLIA 1915	- CHIERI	1 - 2

(1) - disputata il 29/04/2023

(1) - disputata il 29/04/2023

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R		
(1) ALESSANDRIA	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	1 - 5
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- FEMMINILE JUVENTUS TORINO	4 - 5
INDEPENDENTE IVREA	- CIT TURIN LDE	4 - 0

(1) - disputata il 30/04/2023

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
(1) ACCADEMIA TORINO CALCsq.B	- FEMMINILE JUVENTUS TORINO	4 - 2	ACCADEMIA TORINO CALCIO	- QUARONESE	8 - 3
(1) AOSTA CALCIO 511 sq.B	- PINEROLO	2 - 0	ACF BIELLESE	- BULE'BELLINZAGO sq.B	6 - 0
(1) CIT TURIN LDE	- PIOSSASCO	4 - 1	INDEPENDENTE IVREA	- NOVARA FOOTBALL CLUB SPA	27 - 0
VENARIA REALE	- RANGERS SAVONERA COLL	7 - 1	VERCELLI WOMAN	- CITTA DI BAVENO 1908	2 - 1

(1) - disputata il 30/04/2023

GIRONE C - 1 Giornata - R		
(1) AREA CALCIO ALBA ROERO	- DON BOSCO ALESSANDRIA	7 - 0
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- ALESSANDRIA	0 - 3
BOYS E GIRLS CALCIO	- BUTTIGLIERESE 95	0 - 1
SCA ASTI	- SALSASIO	7 - 1

(1) - disputata il 30/04/2023

- **GARA NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIOCO**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE E

PEROSA A.S.D. - BUTTIGLIERESE 95

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE – FINALI REGIONALI PER L'ASSEGNAZIONE TITOLO REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/05/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali:

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
LUCENTO	- VOLPIANO PIANESE	1 - 3	PRO EUREKA	- CHERASCHESE 1904	0 - 0

Pertanto, in virtù dei risultati acquisiti si trascrive – qui di seguito – la programmazione della gara di finale:

Sabato 6 Maggio 2023 – ore 18.00

VOLPIANO PIANESE – CHERASCHESE 1904

“Marola” Via del Castello – Vinovo

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – se il caso - dalla esecuzione dei calci di rigore.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA CATEGORIA UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
ALICESE ORIZZONTI	- ALPIGNANO	1 - 1	LASCARIS	- CITTA DI COSSATO	2 - 1
GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
CENISIA A R.L.	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	2 - 1	SAVIGLIANESE FBC 1919	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	2 - 0
GIRONE E - 1 Giornata - A			GIRONE F - 1 Giornata - A		
GASSINOSANRAFFAELE	- IVREA CALCIO ASD	2 - 2	GIOVANILE CENTALLO 2006	- VANCHIGLIA 1915	1 - 1

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 - PLAY OUT

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
AURORA NICHELINO	- BUTTIGLIERESE 95	5 - 4

Si rende nota la relativa classifica ufficiale:

STAGIONE SPORTIVA: 22/23 CAMPIONATO PLAY OUT CALCIO A 5 SERIE C1 GIRONE: A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.AURORA NICHELINO	6	2	2	0	0	9	6	3	0
2 ASC.D.BUTTIGLIERESE 95	3	2	1	0	1	9	9	0	0
3 A.S.D.AREA CALCIO ALBA ROERO	0	2	0	0	2	6	9	3-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Retrocedono al Campionato Serie C2 Calcio a Cinque 2023/2024: BUTTIGLIERESE 95 e AREA CALCIO ALBA ROERO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 C5 MASCHILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 1 Giornata - A			GIRONE 2 - 1 Giornata - A		
ATLETICO TAURINENSE	- ONNISPORT CLUB	15 - 1	ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	1 - 0

In virtù dei risultati delle gare di semifinale, si riporta – qui di seguito – la programmazione della gara di Finale del Campionato in epigrafe:

Sabato 6 Maggio 2023 - ore 15.30

Atletico Taurinense – Academy Rosta Calcio a 5 Pala San Bernardo – Castellamonte

Al termine della gara risulterà vincente la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i tempi supplementari seguiti – se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

La Società vincente acquisirà il titolo di Campione Regionale e accederà alle fasi nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque.

TROFEO DELLE ALPI UNDER 17 C5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			GIRONE B - 3 Giornata - R		
(1) FONTA	- SERMIG	3 - 5	TOP FIVE S.R.L.	- ONNISPORT CLUB	9 - 3
VDL FIANO PLUS	- ACADEMY TORINO FUTSAL	5 - 4			

(1) - disputata il 30/04/2023

Pertanto, si rendono note le relative classifiche ufficiali:

STAGIONE SPORTIVA: 22/23 CAMPIONATO TROFEO DELLE ALPI UNDER 17 C5 GIRONE: A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen

	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D. SERMIG	15	6	5	0	1	32	18	14	0
2 A.S.D. FONTA	12	6	4	0	2	29	27	2	0
3 A.S.D. VDL FIANO PLUS	6	6	2	0	4	23	27	4-	0
4 SSDRL ACADEMY TORINO FUTSAL	3	6	1	0	5	27	39	12-	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA: 22/23 CAMPIONATO TROFEO DELLE ALPI UNDER 17 C5 GIRONE: B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 S.S.D. TOP FIVE S.R.L.	9	4	3	0	1	24	11	13	0
2 ACS.D. SALUZZO	6	4	2	0	2	10	16	6-	0
3 A.S.D. ONNISPORT CLUB	3	4	1	0	3	13	20	7-	0

* = FUORI CLASSIFICA

In virtù delle classifiche definitive si riporta – qui di seguito – la programmazione della gara di Finale del Campionato in epigrafe:

Sabato 6 Maggio 2023 - ore 12.00

Sermig – Top Five

Pala San Bernardo – Via Barengo – Castellamonte

Al termine della gara risulterà vincente la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i tempi supplementari seguiti – se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SEMIFINALE		
ORANGE FUTSAL ASTI	- ELLEDI FUTSAL RL	6 - 1

SEMIFINALE		
AOSTA CALCIO 511 sq.B	- L 84	3 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARA DI FINALE		
(1) ORANGE FUTSAL ASTI	- AOSTA CALCIO 511 sq.B	7 - 1

Accede alla fase nazionale organizzata dal S.G.S. Nazionale: **ORANGE FUTSAL ASTI**

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SEMIFINALE		
ORANGE FUTSAL ASTI	- ELLEDI FUTSAL RL	5 - 1

SEMIFINALE		
L 84	- AOSTA CALCIO 511 sq.B	5 - 3

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARA DI FINALE		
ORANGE FUTSAL ASTI	- L 84	5 - 3 dcr

Accede alla fase nazionale organizzata dal S.G.S. Nazionale: **ORANGE FUTSAL ASTI**

TROFEO DELLE ALPI UNDER 15 C5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 3 Giornata - A		
POLISPORTIVA PASTA	- SALUZZO	12 - 1

- **GARA NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIOCO**
POL. DRUENTO – CASTELLAMONTE CALCIO A 5

La gara POL. DRUENTO – CASTELLAMONTE verrà recuperata Giovedì 4/5/2023, alle ore 20,00-

Pertanto si rende nota la relativa classifica ufficiale del girone B della manifestazione in epigrafe aggiornata al termine del Torneo.

STAGIONE SPORTIVA:22/23 CAMPIONATO TROFEO DELLE ALPI UNDER 15 C5 GIRONE: B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.D. POLISPORTIVA PASTA	6	2	2	0	0	21	3	18	0
2 SSDRL ACADEMY TORINO FUTSAL	3	2	1	0	1	8	14	6-	0
3 ACS.D.SALUZZO	0	2	0	0	2	6	18	12-	0

* = FUORI CLASSIFICA

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone e Nadia Di Brita assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 2, 3 e 4 Maggio 2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 30/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO 1 GARA:

BORGARO NOBIS 1965 Euro 500,00

Per la condotta inqualificabile dei propri sostenitori che, a partire dalla fine del primo tempo e per tutta la durata della seconda frazione di gioco, dalla tribuna e dall'interno di un locale sopra gli spogliatoi rivolgevano insulti e minacce ai componenti della terna, accanendosi in modo particolare contro l'arbitro e l'assistente n. 2.

Inoltre, dopo l'espulsione del giocatore n. 8 del Borgaro, gli stessi tifosi scendevano dalla tribuna piazzandosi a ridosso dell'esterno del recinto di gioco dietro all'assistente n. 2 e sputavano in direzione di quest'ultimo e dell'arbitro, fortunatamente senza attingerli, oltre a lanciare acqua e altri liquidi non identificati, che raggiungevano il direttore di gara. Come se ciò non bastasse, all'uscita degli spogliatoi alcuni individui non identificati ma vestiti con la tuta dell'Asd Borgaro Nobis, parlando tra di loro a voce alta, esprimevano minacce ai danni dei componenti della terna. Nessuno dei Dirigenti della Società di casa si premurava di prevenire e/o far cessare tali condotte, ed anzi al termine della partita lo stesso Presidente Sig. Perona teneva una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'osservatore arbitrale Sig. Favaron ed in generale nei riguardi dei componenti della classe arbitrale. Si rammenta alla Società che è oggettivamente responsabile per le condotte offensive e violente dei propri Dirigenti, soci, tesserati nonché dei propri sostenitori e che, in caso di recidiva, saranno comminate ammende ancor più gravose.

AMMENDA

Euro 300,00 ALBA CALCIO

Per aver consentito l'introduzione di materiale pirotecnico nell'impianto sportivo, il cui uso da parte dei propri sostenitori ha causato un incidente ai danni dell'osservatore arbitrale. Al minuto 18 del secondo tempo, infatti, un petardo lanciato dai sostenitori dell'ASD Alba Calcio colpiva l'osservatore designato, che veniva subito soccorso dagli addetti di primo soccorso e da questi medicato, senza necessitare di cure ospedaliere. Si riconosce altresì l'oggettiva responsabilità della Società per i danni, fisici e materiali (giacca rovinata) causati dal suddetto lancio del petardo.

Euro 300,00 PRO VILLAFRANCA

Per la condotta gravemente antisportiva dei propri sostenitori, che al termine della partita insultavano e minacciavano i giocatori avversari, attingendoli anche con sputi.

Euro 300,00 VERBANIA CALCIO

Per il comportamento inqualificabile dei propri sostenitori, che per tutto il primo tempo ingiuriavano ripetutamente l'arbitro e l'assistente arbitrale n.2

Euro 150,00 S.D. SAVIO ASTI

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2023

PERONA PIER GIORGIO (BORGARO NOBIS 1965)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dei componenti della terna ed in generale degli appartenenti alla classe arbitrale, tenuta al termine della partita. Nello specifico, alla fine della gara il Sig. Perona avvicinava l'osservatore arbitrale Sig. Mauro Favaron della Sezione di Torino ed esprimeva considerazioni non solo offensive in relazione all'operato della terna scesa in campo ma più in generale irrispettose nei confronti dei componenti dell'AIA. La sanzione comminata tiene conto della condotta del Sig. Perona, del ruolo da questi rivestito nella Società ASD BORGARO NOBIS 1965 e di quanto previsto ex art.

36, comma 2, lett. a) C.G.S. nella sua attuale formulazione, come modificata con delibera del Consiglio Federale FIGC del 20/04/2023, pubblicata sul C.U. n. 165/A.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

ROMANI RICCARDO (BORGARO NOBIS 1965)

Espulso su segnalazione dell'assistente arbitrale n. 1 per aver rivolto a quest'ultimo insulti e minacce, reiterati anche al termine della gara nella zona degli spogliatoi. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore e di quanto previsto ex art. 36, comma 1, lett. a) CGS nella sua attuale formulazione, come modificata con delibera del Consiglio Federale FIGC del 20/04/2023, pubblicata sul C.U. n. 165/A.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

TINDO STEFANO (BORGARO NOBIS 1965)

Espulso per somma di ammonizioni (1 giornata), al termine della partita rivolgeva ingiurie all'arbitro ed all'assistente arbitrale n. 2 (4 giornate). La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore e di quanto previsto ex art. 36, comma 1, lett.a) C.G.S. nella sua attuale formulazione, come modificata con delibera del Consiglio Federale FIGC del 20/04/2023, pubblicata sul C.U. n. 165/A.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ANDRADA DUTRA LUIS
MIGUEL (PRO DRONERO)

Per condotta violenta, consistita nell'aver colpito un avversario a terra con uno schiaffo al volto, senza conseguenze fisiche.

VENTURELLO LORENZO (PRO VILLAFRANCA)

Per condotta violenta ai danni di un avversario, consistita nell'avergli messo le mani al collo ed averlo spintonato, a pallone non in gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CENA LUCA (ALBA CALCIO) PORCU GIACOMO (MORETTA)
APOLLONI LUCA (VERBANIA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

TENUZZO MIRKO STEFANO (PRO VILLAFRANCA) REDI TOMMASO (S.D. SAVIO ASTI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ERBINI MARIO (ALBA CALCIO) BORETTAZ FABIO (AYGREVILLE CALCIO)
ARDUINO MARCO (CAVOUR) DI LEVA MARCO (CITTA DI BAVENO 1908)
BOFFA NICOLO (MORETTA) MICELOTTA DAVIDE (SALUZZO)
PORTICCHIO DANIEL KELECHI (VANCHIGLIA 1915) CRISTINO DAVIDE ANGELO (VOLPIANO PIANESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DI CESARE FACUNDO ARIEL	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	PASINATO LUCA DARIO	(ALICESE ORIZZONTI)
BATTILANI LEONARDO	(AYGREVILLE CALCIO)	CANTON ALBERTO	(CITTA DI COSSATO)
PORCARO ARTURO	(MORETTA)	PASCIUTI ENRICO	(PRO VILLAFRANCA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PELLE FRANCESCO	(ALICESE ORIZZONTI)	PAVAN ALESSIO	(ALPIGNANO)
ZUNINO MATTEO	(BORGARO NOBIS 1965)	FASAN LEONARDO	(CALCIO SETTIMO)
TASIN ALESSANDRO	(CITTA DI BAVENO 1908)	GUGLIELMI ALESSIO	(LUESE CRISTO ALESSANDRIA)
MIDALI ANDREA	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)	MINGOZZI MARCO	(PRO VILLAFRANCA)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 30/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

ATLETICO RACCONIGI

Si ravvisa la responsabilità oggettiva della Società per i danni causati da un proprio tesserato (rottura di un tavolino in plastica nella zona spogliatoi).

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/ 6/2023

RICCO MICHELE (CARRARA 90)

Allontanato dal campo per condotta ingiuriosa nei confronti dell'assistente arbitrale n.1.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARCEA ELIS	(ATLETICO RACCONIGI)	RIZZITANO ROCCO	(ATLETICO TORINO SSD AR.L.)
MANA MATTEO	(AZZURRA)	PROVERA ALESSANDRO	(BIANZE)
IVALDI SIMONE	(CALCIO NOVESE)	SARTORETTO VERNA DAVIDE	(COLLERETTO G.PEDANEA)
CASERIO BARRIA MATIAS NICOLAS	(FC VIGLIANO POLISPORTIVA)	CICCOMASCOLO MICHAEL	(LASCARIS)
SQUILLACI ALEX	(PIEDIMULERA)	DI CRISTOFARO MIRKO	(PSG SSDARL)
PARRINELLO MATTEO MARIA	(TROFARELLO 1927)	JOTAZ DIDIER	(V.D.A. CHARVENSOD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

KOLAJ ANTONIO	(CASTELLAZZO B.DA)	LIMONE MICHELE	(FELIZZANO 1920)
BENNA ALESSANDRO	(IVREA CALCIO ASD)	RIGNANESE FABIO	(OVADESE)
GANDIGLIO ALESSANDRO	(PIANEZZA)		

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FENOGLIO GIOELE	(AZZURRA)	MANA SIMONE	(AZZURRA)
TORNARI ALESSIO	(BIANZE)	BIANCHI ANDREA	(BULE'BELLINZAGO)
CURATOLO MICHAEL	(BULE'BELLINZAGO)	MODENA TOMMASO	(DUFOUR VARALLO)
PENARIOL SIMONE	(DUFOUR VARALLO)	CANCRO ANDREA	(FELIZZANO 1920)
BONACCORSI MANUEL SILVIO	(IVREA CALCIO ASD)	MONTELEONE DANIELE	(LESNA GOLD)
IGBINAKENZUA TREVOR	(LUCENTO)	BOSIC LAZAR	(OVADESE)
SOGNO NDIAYE DAOUDA	(POL.AD UNION BB VALLESUSA)	NOVARA PAOLO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
CORVI FILIPPO	(SCARNAFIGI)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BRESSI MATTIA	(BUSCA 1920 A R.L.)	BONANNO MARCO	(CALCIO NOVESE)
VERCELLINATTO IGOR	(CHIAVAZZESE 75)	BUSTREO EDOARDO	(GASSINOSANRAFFAELE)
COSTA DAVIDE	(IVREA CALCIO ASD)	DE PONTI SAMUELE	(OMEGNA 1906)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIROLDI MARCO	(ARONA CALCIO)	BATTISTELLA SIMONE	(ASCA)
DI VANNO JACOPO	(ATLETICO TORINO SSD AR.L.)	BERSAGLI MATTEO	(BENARZOLE 2012)
REGA CHRISTIAN	(BIANZE)	ZAMMUTO PIETRO	(BSR GRUGLIASCO)
RENOLFI FRANCESCO	(BULE'BELLINZAGO)	ROSSO MATTIA	(BUSCA 1920 A R.L.)
CONCILIO DAVIDE	(CARRARA 90)	DOTELLI ANDREA	(IVREA CALCIO ASD)
BOTTO LORENZO	(LESNA GOLD)	BUFFONE TOMMASO	(LUCENTO)
IACOLINO NICOLO	(PANCALIERICASTAGNOLE)	MICHELERIO SIMONE	(PASTORFRIGOR STAY)
BERGIA MATTEO	(PEDONA BORGO S.D.)	CESCHI MORENO	(PIEDIMULERA)
VADALA SIMONE	(PIEDIMULERA)	PEGORIN UMBERTO	(PINASCA)
ROGGERO GIANMARIA	(POL.AD UNION BB VALLESUSA)	SQUILLACE MASSIMILIANO	(POL.AD UNION BB VALLESUSA)
MAZZON LORENZO	(SANTOSTEFANESE)	AGU FEDERICO	(SCARNAFIGI)

CORDERO SIMONE (SOMMARIVA PERNO)

PICCALUGA MATTEO (SPARTA NOVARA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

POSTIGLIONE LUCA (CASELLE CALCIO)

GARE DEL 3/ 5/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TAVELLA ANDREA (VILLAFRANCA)

BERRINO DANIELE (VILLASTELLONE CARIGNANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

VITROTTI MASSIMILIANO (VILLASTELLONE CARIGNANO)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 30/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 BORGOLAVEZZARO

Per il comportamento dei propri sostenitori, che nel corso del secondo tempo ingiuriavano il direttore di gara.

Euro 200,00 MOMO ATLETICO CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori, che ingiuriavano l'arbitro per tutta la durata della partita.

Euro 50,00 NICHELINO HESPERIA

Per il comportamento offensivo da parte dei propri sostenitori nei confronti di un giocatore avversario.

Euro 50,00 TRE VALLI

Per mancato apprestamento dello spogliatoio della squadra ospite (mancanza di acqua calda).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 6/2023

MARONATI ALDO (CAMERI CALCIO)

Allontanato dal campo per reiterata condotta irrispettosa verso l'arbitro al termine della partita.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/ 6/2023

DEMANA GIOVANNI (MATHI LANZESE)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara, consistita dapprima nell'essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione per protestare quindi, dopo il provvedimento, nell'aver tardato l'uscita dal terreno di gioco proferendo espressioni offensive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHIAPINO OLIVIERO (CASELETTE) CAPRI ANTONIO (MIRAFIORI A.S.D.)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 3/11/2023

VOTTERO VIUTRELLA (MATHI LANZESE)
SERGIO

Allontanato dal campo per condotta inqualificabile nei confronti dell'arbitro. Nello specifico il Sig. Vottero dapprima insultava gravemente il direttore di gara in occasione dell'allontanamento del suo allenatore, venendo quindi anche lui espulso. A seguito del provvedimento proseguiva nel proferire insulti di qualsiasi natura, anche discriminatori, conditi da diverse espressioni blasfeme. Una volta arrivato ai margini del campo continuava nel suo comportamento, impedendo la ripresa del gioco. La condotta del Sig. Vottero proseguiva anche una volta lasciato il campo dalla recinzione nei pressi della tribuna, che scuoteva violentemente. Una volta terminata la gara, nella zona spogliatoi, lo stesso continuava nella condotta ingiuriosa e blasfema, e, non pago, all'uscita dall'impianto insultava nuovamente l'arbitro, deridendolo. Sanzione inflitta in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. nella sua nuova formulazione, a seguito delle modifiche introdotte con delibera del 20/04/2023 del Consiglio Federale FIGC, C.U. n. 165/A, tenuto conto della complessiva condotta del dirigente, del tutto inescusabile, così come dettagliatamente descritta dall'arbitro nel proprio referto.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RUSSO ANTONIO (CASSANO CALCIO)

Per condotta violenta, consistente nell'aver colpito un avversario al volto con una gomitata a pallone non in contesa, senza conseguenze fisiche.

GIARNERA MICHELE (CORIO)

Per condotta violenta, consistita nell'aver colpito, a gioco fermo, un avversario e, successivamente, averne ingiuriati altri cercando ulteriore contatto fisico.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARINARO EMANUELE (BARCANOVA CALCIO)

Per condotta provocatoria e offensiva all'indirizzo degli avversari, arrivando faccia a faccia con uno di essi.

PALMA MATTIA (CORIO)

Per condotta ingiuriosa nei confronti degli avversari, alla notifica del provvedimento protestava con l'arbitro.

VERGNANO MATTIA (SAN BERNARDO)

Per condotta violenta, consistente nell'aver colpito un avversario con un calcio a una gamba, a pallone lontano.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARRONE LUIGI	(AURORACANOTTIERI PIZZERIE)	PRIOGLIO ROBERTO	(BARRACUDA)
NEGRELLO SIMONE	(CAMERI CALCIO)	MIHA SABRI	(CARAGLIO CALCIO)
VIRONDA MATTEO	(LA VISCHESE)	VIGNA MATTEO	(MIRAFIORI A.S.D.)
SOLLAZZO MATTEO	(MONCALIERI CALCIO 1953)	ARMATO FRANCESCO	(MONTANARO)
DAVO LUCA	(PRO PALAZZOLO)	SORCE DANIELE	(REAL ORIONE VALLETTE)
LOMBARDI MICHAEL	(SAINT VINCENT CHATILLON)	VACCARO LORIS ANTONIO	(SAINT VINCENT CHATILLON)
GAROFALO DENIS	(SPORTIVA NOLESE)	GOZZANO RICCARDO	(STRAMBINESE 1924)
CINGUINO FRANCESCO	(VALDILANA BIOGLIESE)	REMORINI MATTIA	(VALDILANA BIOGLIESE)
GIULIANO SIMONE	(VENAUS)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TODARO DAVIDE (SAINT VINCENT CHATILLON)

Al termine della gara teneva comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Al calciatore non veniva notificato il cartellino rosso, onde evitare ulteriori tensioni.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

COMOTTO FEDERICO	(CIGLIANO CALCIO)	BEVOLO FEDERICO	(IVREA BANCHETTE)
PERINI FABIO	(MONFERRATO)	MULTARI ANDREA	(POLISPORTIVA GARINO)
FERRIGNO GABRIEL	(PONDERANO)	SORCE DANIELE	(REAL ORIONE VALLETTE)
FOGLIA CROSA FABIO	(VALDILANA BIOGLIESE)	VAGLIO OSTINA MARCO	(VALDILANA BIOGLIESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARONE MATTEO	(ATLETICO ACQUI F.B.C.)	MORRONE ANTONIO	(AURORACANOTTIERI PIZZERIE)
ONJEFU OWOCICHIO TEREN	(BACIGALUPO)	FAVATA ALBERTO	(BARCANOVA CALCIO)
MARTINI ORLANDO	(BARRACUDA)	ARMITANO JOSHUA	(BOVES MDG CUNEO)
CARFORA LUCIANO	(CAMERI CALCIO)	LONGO MICHELE	(CANDIOLO)
FRANZETTI FABIO	(CANNOBIESE 1906)	BIANCO KENNETH BRUNO	(CASELETTE)
DE CICCO MATTIA	(CASELETTE)	IGUERA GABRIELE	(CASELETTE)
CAPUTO MICHELE	(CENISIA A R.L.)	CARFORA ALESSIO	(CENISIA A R.L.)
QUASSOLO NICOLO	(CENISIA A R.L.)	JALLOW EBRIMA	(CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)

GERMANO FILIPPO	(CIGLIANO CALCIO)	FERRARIS PAOLO	(CREVOLESE A.S.D.)
TREVISIO ANDREA	(GATTINARA F.C.)	FERRO RICCARDO	(GRAVELLONA SAN PIETRO)
DEMARCHI FEDERICO	(MAPPANESE)	ANGARAMO MARCO	(MARENE)
DI PRIMA GIULIO	(MARENE)	BRIGATA ANDREA	(MOMO ATLETICO CALCIO)
GANCI MATTIA	(MOMO ATLETICO CALCIO)	GONZALEZ HERRERA ELIAS	(MOMO ATLETICO CALCIO)
DINICA CORNEL MIHAI	(MONFERRATO)	BINELLO FEDERICO	(NICHELINO HESPERIA)
DE SALVO DAVIDE	(NICHELINO HESPERIA)	PARALUPPI GETACHEW	(ORBASSANO CALCIO)
CARRINO ANDREA	(POLISPORTIVA B. CHIANOCCO)	TERZI EMANUELE	(REAL ORIONE VALLETTE)
MENSA FRANCESCO	(S.SECONDO A.S.D.)	PAIROTTO RICCARDO	(SANTHIA 1903)
CARUSO EDOARDO MARIA	(SPINETTESE 2013)	APICELLA NICOLO	(TRECATE CALCIO)
GARREFFA LUCA	(VALLE CERVO ANDORNO)	LAMPO SAMUELE	(VALLE CERVO ANDORNO)
BRACCO JACOPO	(VIRTUS VERCELLI)		

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

IACOVELLI GABRIELE	(OLIMPICA GRUGLIASCO)	MARTINO GABRIELE	(POLISPORTIVA B. CHIANOCCO)
SCALERANDI NICOLO	(S.SECONDO A.S.D.)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ARTERO DANIELE	(CANDIOLO)	ROSSI SAVERIO	(CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)
BALLI ALESSANDRO	(FOOTBALL CLUB VIGONE)	BIANCO SAMUELE	(MATHI LANZESE)
MANFREDI ANDREA	(POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA)	MORRA LUCA	(SANT ALBANO)
ANSALDI MATTEO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)	BAU EDOARDO	(VILLAR PEROSA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FILIPPONE PAOLO	(AGLIE VALLE SACRA)	PESCETTO DENIS	(AGLIE VALLE SACRA)
CANAPARO GIACOMO	(AMA BRENTA CEVA)	MARENGO SIMONE	(ATLETICO ACQUI F.B.C.)
MAR MOHAMED	(BACIGALUPO)	TOSELLI MATTEO	(BISALTA)
GIORSETTI GABRIELE	(BOVES MDG CUNEO)	TRIMBOLI ROCCO	(CAFASSE BALANGERO)
BORMOLINI LUKAS	(CALCIO VOGOGNA)	MARGAROLI SIMONE	(CALCIO VOGOGNA)
MICHIELON FABIO	(CAMERI CALCIO)	PIFFERO MATTIA	(CANNOBIESE 1906)
MARASCO ANTONINO	(CAPRIATESE)	CHIODI NICOLO	(CASELETTE)
CALONE LORENZO	(COMIGNAGO CALCIO)	GARIS ALEX	(FOOTBALL CLUB VIGONE)
BIOLCATI MARCO	(GIAVENOCOAZZE)	CERVINI STEFANO	(GRAVELLONA SAN PIETRO)

PHILIP EWUSI MOFEMA	(LIBARNA)	VALERIOTI LUCA	(MARENE)
MILANI MATTEO	(MIRAFIORI A.S.D.)	SCALVINI GIANLUCA	(MOMO ATLETICO CALCIO)
BELLIO DAVIDE	(MONFERRATO)	PASCHETTA SIMONE	(MURAZZO)
PETRAROTA ROBERTO	(OLYMPIC COLLEGNO)	PONTE GIANLUCA	(OLYMPIC COLLEGNO)
FRISA LEONARDO	(ORNAVASSESE)	DI MARTINO LUCA	(PRO PALAZZOLO)
MENEGUZZO SIMONE	(PRO POLONGHERA)	MESSANO MATTIA	(SANTHIA 1903)
CAMOSSO MATTEO	(STRAMBINESE 1924)	HIJ DANIEL PETRISOR	(STRAMBINESE 1924)
LAURIA DANIEL	(VDL FIANO PLUS)	GAGLIANO ANDREA	(VILLAR PEROSA)
CASTANO LUCA	(VIRTUS VILLADOSSOLA)	COTRONEO ANDREA	(VIRTUS VILLADOSSOLA)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 30/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 6/2023

CAVALLERO ROBERTO (CASSINE)

Allontanato dal campo per reiterato comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

UVA LUIGI (CENTROCAMPO)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

GOBBO EDWARD (VALDIGNE MONTBLANC CALCIO)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara, reiterata anche al termine della gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 5/2023

ZURLO LORENZO (BRANDIZZO)

Allontanato dal campo per proteste.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/ 6/2023

CANTONE CLAUDIO (SAN MAURIZIO CALCIO)

Allontanato dal campo per condotta ingiuriosa e minacciosa nei confronti di un giocatore avversario.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/ 5/2023

MICHELOTTI GIORGIO (CARRU)

Allontanato dal campo per aver proferito espressione irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 9/ 5/2023

MOISO ROBERTO (CASSINE)

Allontanato dal campo per proteste.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DOSSO SIMONE (VALDIGNE MONTBLANC
CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

TESAURO DAMIAN (VALDIGNE MONTBLANC
CALCIO)

Per reiterata condotta gravemente ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, esplicitata sia durante l'incontro (epiteti proferiti mentre il giocatore si trovava in panchina), che al termine dello stesso. Sanzione inflitta in applicazione dell'art. 36, comma 1,lett. a) C.G.S. nella sua nuova formulazione, a seguito delle modifiche introdotte con delibera del 20/04/2023 del Consiglio Federale FIGC, C.U. n. 165/A.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MISBAH MOHCINE (A.C.BOSCHESE A R.L.)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario, colpito con uno schiaffo al volto. Non pago, il giocatore dopo l'espulsione provocava gli avversari e calciava con forza il pallone verso la loro panchina.

SAVOIA ALESSIO (CARAMAGNESE A.S.D.)

Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento teneva condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

FERNICOLA ALESSANDRO (VIANNEY)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario, consistita nell'averlo colpito alla schiena con una manata. Invece di uscire dal campo, lo stesso giocatore innescava una lite con un avversario, tanto da creare una mass confrontation tra i soggetti presenti nelle due panchine.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SAVOIA NICOLA (CARAMAGNESE A.S.D.)

Per condotta antisportiva e irrispettosa nei confronti del pubblico presente sugli spalti.

DE CAROLIS EMANUELE (CORTEMILIA)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

EL KABDANY AIMEN (ANDEZENO)

GUGLIELMI ALESSANDRO (CANALE 2000 CALCIO)

FORLANI MATTIA (CARAMAGNESE A.S.D.)

LISA VALERIO (CARAMAGNESE A.S.D.)

GHIGNONE LORENZO	(CORTEMILIA)	ROCCHIETTI DAVIDE	(LA NUOVA LANZESE)
MARSANO LORENZO	(LOZZOLO)	INGRASSIA LEONARDO	(LUMELLOGNO)
STROPPIANA LUCA	(MDN SPORT)	IBBA ALESSIO	(PIOSSASCO)
BORGOGNO GUILLERMO	(RIVER 1951)	MOTTA ALBERTO	(SAN MAURIZIO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

IACHI ANTONIO	(BAJO LA SERRA)	SIRONI MICHAEL	(BRANZACK UNITED)
DE CAROLIS EMANUELE	(CORTEMILIA)	ROMANISIO DAVIDE	(DOGLIANI CALCIO)
LEKAJ DANIELE	(LA NUOVA LANZESE)	VAGLIENTI NICOLAS	(TORRI BIELLESI A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHIARENZA ALBERTO	(ACCADEMIA REAL TORINO)	DOGLIANI LUCA	(ANDEZENO)
SIMONELLI ALBERTO	(ANNONESE)	PANCIOLI ALESSANDRO	(ARDOR S. FRANCESCO)
MICELI ANDREA	(ATLETICO ROBASSOMERO)	EL BDINE NIZAR	(AVIGLIANESE)
PELLITTERI MARINO	(AVIGLIANESE)	MICELI LEONARDO	(BRANDIZZO)
OLIVIERI ALESSANDRO	(BRUNETTA CALCIO)	RAGAZZONE GIACOMO	(CALLIANO CALCIO)
SARCINELLA NICOLAS	(CALLIANO CALCIO)	FRANCO STEFANO	(CRESCENTINESE)
MASOERO ALESSIO	(CRESCENTINESE)	ZIGNONE IVAN	(CUMIANA SPORT)
OUCHBAB SOUFIANE	(EUROPA BEVINGROS ELEVEN)	GORINI DAVIDE	(FONDOTOCE)
NEZHA KLAUDIO	(G.A.R. REBAUDENGO)	FAI SAMUEL	(LIVORNO F.CALCIO 1926)
DELMASTRO LORENZO	(LOZZOLO)	BUGNOLO FILIPPO	(LUMELLOGNO)
IACONIELLO VINCENZO	(OLIMPIC SALUZZO 1957)	MARKU RONALDO	(OLIMPIC SALUZZO 1957)
MAURO MANUEL	(PIOSSASCO)	DEMICHELIS DANIELE	(PRO BROSSASCO)
YOUBISSI FRANK	(QUARGNENTO DILETTANTI)	TALARICO ALFONSO	(RAPID TORINO A.S.D.)
CHIERICI SIMONE	(RIVER PLAINE)	MANCINI ALESSANDRO	(RIVIERA D ORTA)
MAZZOTTA FLAVIO	(RIVIERA D ORTA)	NDOJA DANIELE	(SALICE)
TAMBURRO ANDREA	(SALSASIO)	PELOSI MATTIA	(SAN MAURIZIO CALCIO)
CLOT CARLO	(SURSUM CORDA SC)	IURATO FILIPPO	(TORRI BIELLESI A.S.D.)
CANDELA DANIELE	(VALLE ELVO)	VACA MACIAS LUIS GONZALO	(VIGNOLESE A.Q.CALCIO ASD)
LUPINACCI THOMAS	(VILLAFALLETTO)	BORGOTTI FABIO	(VOLUNTAS SUNA)
CELESTE RICCARDO	(VOLUNTAS SUNA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SIGNORIN LUCA	(ACADEMY PRO VERCELLI)	LUSITANO ANDREA	(ANDEZENO)
GALLESIO RICCARDO	(ARDOR S. FRANCESCO)	CAMBIASO RICCARDO	(CASSINE)
VISINONI FRANCESCO	(RIVER PLAINE)	ROSSO DAVIDE	(SPORTROERO)
ALASOTTO LUCA	(VALCHIUSELLA)	SACCO DAVIDE	(VOLUNTAS SUNA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BORNANCIN FRANCESCO	(ANDEZENO)	CAMPAGNOLO MARCO	(AOSTA CALCIO 511)
CORDI LORENZO	(AOSTA CALCIO 511)	RICHIARDI MATTEO	(ARDOR S. FRANCESCO)
LA ROSA ROBERTO	(ATLETICO ROBASSOMERO)	BADINO MARCO	(BAGNASCO CALCIO A.S.D.)
PASTORELLI MANUEL	(BORGATA CIT TURIN)	GIACOSA MATTEO	(CARRU)
MAINI ANDREA	(CASALNOCETO A.S.D.)	DELL ORSI SIMONE	(CRODO)
FERRARI SIMONE	(FONDOTOCE)	FORTINA FRANCESCO	(FONDOTOCE)
MOUMMAD RIDA	(GAGLIANICO C.S.I.)	PETRULLO MANUELE	(IVECO GROUP CALCIO)
GIORDANA MATTEO	(LA ROMANESE)	NKWAKAM DECLEVY	(LIVORNO F.CALCIO 1926)
IMPARATO ARNALDO	(LUMELLOGNO)	FERRO MARCO	(MONCALVO CALCIO)
JUSTINIANO MEJIA LUIS FERNANDO	(OLIMPIC SALUZZO 1957)	MANICARDI LUCA	(POLLONE)
BALAN FABIO	(PRALORMO)	BEIDDA FABRIZIO	(PRALORMO)
PANI MATTIA	(PRALORMO)	MARJI HASSAN	(REAL TORINO 2014)
BINETTI ONOFRIO	(RMANTIN)	SCIRE THOMAS	(RMANTIN)
TURINA FEDERICO	(ROLETTO VAL NOCE)	TRAORE ALLODJOUMA	(SAN BENIGNO)
PINNA GIANPIERO	(SAN GIORGIO PIOSSASCO)	BUFFO ANDREA	(SOLERO)
DIVINCENZO MICHELE	(SPORTING CLUB)	SPOSATO PIETRO	(TETTI FRANCESI RIVALTA)
LUBOZ NICOLAS	(VALDIGNE MONTBLANC CALCIO)	FAGIOLINO NICCOLO	(VIANNEY)
DESTRO UMBERTO	(VILLAROMAGNANO CALCIO)	ORLANDO DAVIDE	(VIRTUS MULINO CERANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

DELSANTO ALBERTO	(NEIVE)	VIALE MATTIA	(SAN BENIGNO)
------------------	---------	--------------	---------------

TORNEO UNDER 16 REGIONALI

GARE DEL 29/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 BIELLESE 1902

Per il mancato utilizzo dell'apposita segnaletica per le sostituzioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CALZAVARA SIMONE (QUINCINETTO TAVAGNASCO)

Per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

MORA MATTIA (ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)

Per condotta violenta, consistente nell'aver colpito un avversario con uno schiaffo alle spalle.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

REPETTO VITTORIO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

LAUREANA LORENZO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

SCAMARDA ALESSIO (CENISIA A R.L.)

MUSCATELLO LEONARDO (CHIERI)

FINA MICHELE (GIOVANILE CENTALLO 2006)

DECOLOMBI LORIS (PINEROLO)

FRANCESCHI SAMUEL (QUINCINETTO TAVAGNASCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

RABI HOSAM (VIRTUS MERCADANTE
SSDARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MASSA LUCA (ACQUI F.C. SSDARL)

GAMBA ANDREA GIUSEPPE (CENISIA A R.L.)

CALZAVARA SIMONE (QUINCINETTO TAVAGNASCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SILVESTRO NICOLA (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

LUKIV DENYS (ACCADEMIA
BORGOMANERO1961)

LACAVA STEFANO (BEPPE VIOLA CALCIO)

DETTOMA GREGORIO (BIELLESE 1902)

MOSCA TOMMASO (BIELLESE 1902)

VERDE DIEGO (CHERASCHESE 1904)

PIANA DANIELE (CITTA DI BAVENO 1908)

DELFINO TOMMASO (GIOVANILE CENTALLO 2006)

LOSI GIORGIO (LUCENTO)

CARVELLI SIMONE (NICHELINO HESPERIA)

SALVAI MATTEO (PINEROLO)

SALVATORE DANIELE
ANTONIO (PINEROLO)

PASCARELLA FABIO (QUINCINETTO TAVAGNASCO)

SANTACROCE RICCARDO (ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)

COTOIA LUCA (TURRICOLA TERRUGGIA
AR.L.)

PISTONE ALBERTO (TURRICOLA TERRUGGIA
AR.L.)

TORNEO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 29/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 5/2023

CUCCIO SALVATORE (VIRTUS MERCADANTE
SSDARL)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LLOTI ALBI (R G TICINO) DE NICOLO GABRIELE (VIRTUS MERCADANTE
SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

KASSIMI ANAS (ALBA CALCIO) NAPOLI GABRIEL (V.D.A. CHARVENSOD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIANNONE ETTORE (BSR GRUGLIASCO) GURGONE NICHOLAS (OLEGGIO SPORTIVA
OLEGGIO)

LOMBARDI STEFANO (QUINCINETTO TAVAGNASCO) SAVIO FEDERICO (SALUZZO)

CERNI LORENZO (V.D.A. CHARVENSOD) PERRIER LIAM (V.D.A. CHARVENSOD)

GARE DEL 30/ 4/2023

Gara del 30/ 4/2023 ALPIGNANO - VALLORCO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto di gara relativo alla partita disputata in data 30/04/2023 tra la U.S.D. ALPIGNANO e la A.S.D. VALLORCO, valida per il Torneo Regionale Under 14, Girone B, s.s. 2022/2023, dal quale risulta la definitiva sospensione dell'incontro al minuto 5 del secondo tempo di gioco, sul risultato di 3 a 0 per la squadra di casa;

- in particolare, riferisce l'arbitro che al minuto 5 del secondo tempo il giocatore n.2 della Società A.S.D. VALLORCO, Sig. Pietro Paolo CHIARAMELLO, si infortunava gravemente ed era costretto a ricorrere al trasporto in ospedale con l'ambulanza. A seguito di questo episodio e della gravità percepita dell'infortunio occorso al compagno, i giocatori della Società ospite non si sentivano di

continuare rinunciando alla prosecuzione dell'incontro, come da dichiarazione allegata al referto e firmata dall'Allenatore della squadra ospite, Sig. Marco MORO;

- pertanto, ai sensi degli art. 53 comma II NOIF e 10 del CGS,

DELIBERA

- di sanzionare con la perdita della gara la Società A.S.D. VALLORCO, omologando il seguente risultato ottenuto sul campo:

U.S.D. ALPIGNANO-A.S.D. VALLORCO 3 - 0;

- di non assumere ulteriori provvedimenti, viste le circostanze di cui sopra;

- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti per quanto indicato in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/ 5/2023

VITELLI DAVIDE (VOLPIANO PIANESE)

Allontanato dal campo per proteste, uscendo dal terreno di gioco teneva un comportamento irrispettoso nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. A fine gara lo stesso allenatore si scusava con il pubblico, con la società avversaria e con l'arbitro per la propria condotta.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2023

GIRAUDO GIAMPIERO (VOLPIANO PIANESE)

Allontanato dal campo per proteste, alla notifica del provvedimento teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara, gettando a terra la bandierina. Infine lo stesso ritardava l'uscita dal campo e teneva condotta antisportiva nei confronti del pubblico presente sugli spalti.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PATRUCCO GABRIELE (CASALE A.S.D.) BELLERI FILIPPO (OMEGNA 1906)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MOLINARI SIMONE (BORGARO NOBIS 1965) MOLINARI THOMAS (SAN GIACOMO CHIERI)

CORDERO JAGO (VOLPIANO PIANESE)

GARE DEL 2/ 5/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SOLDO MATTIA

(POL. PARADISO COLLEGNO)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 29/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TOLU CRISTIAN

(A.C.CUNEO 1905 OLMO)

PEPE ROBERTO

(LASCARIS)

CUCCARESE ANTONIO

(VANCHIGLIA 1915)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

MANE SOULEYMANE

(ALICESE ORIZZONTI)

Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento tardava l'uscita dal terreno di gioco per oltre un minuto. Successivamente, al termine della partita, mentre il direttore di gara rientrava negli spogliatoi teneva un comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti dello stesso, costringendo i suoi compagni a trattenerlo, il tutto mentre in veste di capitano. Sanzione inflitta in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. nella sua nuova formulazione, a seguito delle modifiche introdotte con delibera del 20/04/2023 del Consiglio Federale FIGC, C.U. n. 165/A.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

XHELILAJ FLAVIO

(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

LANTERMO FEDERICO

(IVREA CALCIO ASD)

COLAMARTINO FEDERICO

(LASCARIS)

IANNIELLI DAVIDE

(VANCHIGLIA 1915)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GJURA JONATHAN

(A.C.CUNEO 1905 OLMO)

KOUYATE ISMAEL HERVE

(A.C.CUNEO 1905 OLMO)

SANTINI FILIPPO

(A.C.CUNEO 1905 OLMO)

BERRUTI FABIO

(ALICESE ORIZZONTI)

BONADONNA MATTIA

(ALICESE ORIZZONTI)

CAPODAGLIO RICCARDO

(ALICESE ORIZZONTI)

FACCIO ALESSANDRO

(ALICESE ORIZZONTI)

CILIBERTI GABRIELE

(ALPIGNANO)

CRITELLI MATTIA

(ALPIGNANO)

DIARRASSOUBA SIAKA

(ALPIGNANO)

PANETTA STEFANO

(ALPIGNANO)

ALICKAJ ENDRI

(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

BRANCA FRANCESCO	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)	DI GIOVINE MATTEO	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)
HACHMAOUI YASSER	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)	GAINA STEFAN	(CENISIA A R.L.)
GIACOLETTO LUCA	(CENISIA A R.L.)	CARMINATI FILIPPO	(CITTA DI COSSATO)
FRANCO NICOLO	(CITTA DI COSSATO)	INOCCO ALESSANDRO	(CITTA DI COSSATO)
ROMEO ANDREA	(CITTA DI COSSATO)	CAMPAGNOLI DIEGO	(GASSINOSANRAFFAELE)
DUCATO MATTEO	(GASSINOSANRAFFAELE)	DUO SIMONE	(GASSINOSANRAFFAELE)
FEDELE DAVIDE	(GASSINOSANRAFFAELE)	BARBERO THOMAS	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
BOENA KISWENDSIDA	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	CORINO FILIPPO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
FORNERIS FRANCESCO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	GIRAUDDO ETTORRE	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
GENESTRONE RICCARDO	(IVREA CALCIO ASD)	RIO FEDERICO	(LASCARIS)
SOTTIL LUCA	(LASCARIS)	STOCCHINO ANDREA	(LASCARIS)
CUKAJ DENIS	(SAVIGLIANESE FBC 1919)	PIACENZA TOMMASO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE – FINALI REGIONALI PER L'ASSEGNAZIONE TITOLO REGIONALE

GARE DEL 3/ 5/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BOSIO RAFFAELE	(CHERASCHESE 1904)	CALCOPIETRO FRANCESCO	(CHERASCHESE 1904)
COLOMBANO MATTEO	(CHERASCHESE 1904)	MANFREDI DIEGO	(CHERASCHESE 1904)
SANKOSAJ ANGELO	(CHERASCHESE 1904)	BUFFONE TOMMASO	(LUCENTO)
OCCHIOGROSSO LORENZO	(LUCENTO)	PALESTRO ALBERTO	(PRO EUREKA)
BOLLERO MASSIMILIANO	(VOLPIANO PIANESE)	BORIN TOMMASO	(VOLPIANO PIANESE)
SAVVA ERIC	(VOLPIANO PIANESE)	SPONZILLI STEFANO	(VOLPIANO PIANESE)

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1 - PLAY OUT

GARE DEL 28/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CANAVESE NICCOLO (AURORA NICHELINO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GOLE ALBERTO (AURORA NICHELINO) IZZI GIACOMO (BUTTIGLIERESE 95)

MUNDULA LUCA (BUTTIGLIERESE 95) TRAVERSA SIMONE (BUTTIGLIERESE 95)

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 - PLAY OFF

GARE DEL 29/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CALA SAMUEL ANTONIO (L 84) DIAS MATHEUS (L 84)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COTRONE MARCO (AOSTA CALCIO 511 sq.B) GIANOLIO FILIPPO (ELLEDI FUTSAL RL)

GARE DEL 30/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

ARGIRO SIMONE (AOSTA CALCIO 511 sq.B)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BROGNA SIMONE (AOSTA CALCIO 511 sq.B)

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 - PLAY OFF

GARE DEL 29/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CIOBANU NICOLO	(AOSTA CALCIO 511 sq.B)	DIEMOZ MATTEO	(AOSTA CALCIO 511 sq.B)
----------------	-------------------------	---------------	-------------------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COTRONE RICCARDO	(AOSTA CALCIO 511 sq.B)	VITERITTI CHRISTIAN	(ELLEDI FUTSAL RL)
AMATO MATTIA	(ORANGE FUTSAL ASTI)		

GARE DEL 30/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DIAS EDUARDO	(L 84)
--------------	--------

TROFEO DELLE ALPI UNDER 15 C5

GARE DEL 25/ 4/2023

- **Gara CASTELLAMONTE CALCIO A5 - CERES CALCIO A 5**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il ricorso depositato a mezzo PEC agli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in data 26/04/2023 alle ore 12:03 dalla ASD CASTELLAMONTE CALCIO A 5 avverso la regolarità della partita disputata il 25/04/2023 contro la ASD CERES CALCIO A 5, sul campo della prima, valevole per il Trofeo delle Alpi Under 15 Calcio a 5, Girone A, s.s. 2022/2023, con il quale la ricorrente lamenta lo schieramento in campo, da parte degli avversari, del giocatore n. 5 Moletto PIETRO, nato il 14/04/2011, in violazione dei limiti di età previsti dal C.U. FIGC n. 1 dell'01/07/2022 per la partecipazione dei calciatori alle categorie Giovanissimi Under 15 del S.G.S.;

- esaminato il referto di gara e la allegata distinta della ASD CERES CALCIO A 5 e verificato che effettivamente risulta essere stato convocato e schierato in campo, per la partita in oggetto, con la divisa n. 5 il giocatore Moletto PIETRO, matricola 4138206, nato il 14/04/2011;

- evidenziato che, come correttamente lamentato dalla ricorrente, il suddetto giocatore non aveva titolo né diritto per prendere parte alla gara, in quanto con il C.U. n. 1 dell'1/07/2022 è stato espressamente previsto che possono essere schierati in campo, per la categoria U15 nella stagione sportiva 2022/2023, i giovani atleti della fascia di età 2008/2009, ed inoltre "Massimo 5 calciatori nati nel 2010, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2011)";

- lette le controdeduzioni della Società resistente, le quali tuttavia non colgono nel segno, in quanto - senza mettere in dubbio la buona fede della ASD CERES CALCIO A 5, la suddetta previsione è chiara e lampante nell'escludere i giocatori nati nel 2011 dalla partecipazione alle partite della Categoria U15 per la stagione calcistica corrente, e non si presta a diverse e fantasiose interpretazioni;

- visto l'art. 10, comma 6, C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso presentato dalla ASD CASTELLAMONTE CALCIO A 5 in quanto fondato;
- conseguentemente, di sanzionare la ASD CERES CALCIO A 5 con la perdita della gara, omologando il seguente risultato:

ASD CASTELLAMONTE CALCIO A 5-ASD CERES CALCIO A 5 6 - 0;

- di nulla disporre in merito alla tassa reclamo, che non risulta versata.

TROFEO DELLE ALPI UNDER 17 C5

GARE DEL 29/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DE ANGELIS MATTEO (ACADEMY TORINO FUTSAL) GERARDI GIACOMO (VDL FIANO PLUS)

SPANDRE MARCO ANDREA (VDL FIANO PLUS)

GARE DEL 30/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DE SALVO MICHELE (FONTA)

ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n. 92 del 02/05/2023, Campionato Under 17 regionale – gare del 30/04/2023 –, per errata trascrizione arbitrale appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 26/ 5/2023

DOTTORE DAVIDE (CARAGLIO CALCIO)

Allontanato dal campo per proteste e condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, reiterata dopo la notifica del provvedimento.

Deve invece leggersi:

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 5/2023

ZOTTINO ENRICO (CARAGLIO CALCIO)

Allontanato dal campo per proteste e condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, reiterata dopo la notifica del provvedimento.

Il signor Dottore Davide non è stato espulso, pertanto deve intendersi riqualificato a tutti gli effetti.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 28/4/2023

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

Reclamo proposto da U.S.D. CASTELLAZZO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n°86 del 13/04/2023 in riferimento alla gara U.S.D. CASTELLAZZO – BENARZOLE 2012 disputata il 7/04/23 - Coppa Italia Dilettanti categoria Promozione

Con il reclamo in oggetto, pervenuto via pec il 18/04/2023, preceduto da tempestivo preannuncio, U.S.D. CASTELLAZZO contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo di squalifica per cinque gare effettive del giocatore DISANTO SIMONE *“Espulso per condotta gravemente violenta ai danni di un avversario, consistita nell'averlo colpito volontariamente, a gioco fermo, con una testata al volto all'altezza del labbro inferiore causandogli lesione e sanguinamento. Il giocatore colpito, dopo le necessarie cure mediche, ha potuto proseguire l'incontro.”*

La reclamante contesta la sanzione applicata dal Giudice Sportivo, osservando che il giocatore *“senza intenti e comportamenti violenti ed offensivi”* era addivenuto a diverbio con l'avversario, il quale era stato *“fortuitamente colpito al naso”*, terminando poi regolarmente l'incontro; in ragione di ciò richiede che la sanzione venga annullata o ridotta in proporzione all'effettiva gravità del fatto.

Il Collegio osserva che dalla lettura del referto arbitrale emerge che: *“Il calciatore in oggetto colpiva con una testata compiuta da distanza ravvicinata il volto del suo avversario. In particolare egli lo colpiva all'altezza del labbro inferiore comportandogli un taglio con conseguente sanguinamento.”*

Nel supplemento di rapporto il fatto è così precisato: *“L'episodio è avvenuto dopo che il pallone ha superato la linea di porta e quindi a gioco non in svolgimento. Il pallone era uscito nei pressi dei due giocatori che avevano tentato di controllarlo prima che terminasse la sua corsa sul fondo. L'attaccante e il difensore, risalendo ognuno nella propria posizione di gioco, a seguito di un continuo battibecco, entravano in contatto con la testata già descritta nel referto. A seguito dell'espulsione e del sanguinamento, il calciatore che ha subito la violenza è uscito, si è fatto medicare, ed ha terminato la gara regolarmente rientrando in campo.”*

La Corte osserva che il referto arbitrale, il quale gode di efficacia privilegiata, appare compiutamente e molto dettagliatamente descrivere la grave condotta violenta del calciatore, il quale non risulta avere manifestato alcun ravvedimento, né nell'immediatezza del fatto né per il tramite della società nell'ambito delle argomentazioni del reclamo, volte unicamente a minimizzare l'accaduto.

Osserva inoltre che tali argomentazioni appaiono generiche ed inidonee ad efficacemente contraddire lo svolgimento dei fatti come refertato dal direttore di gara e che la sanzione applicata dal Giudice Sportivo appare congrua e corretta in relazione alla gravità della condotta del calciatore. Per quanto sopra la Corte

RESPINGE

il reclamo proposto confermando la decisione del Giudice Sportivo; dispone per l'effetto l'addebito alla società della tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Estensore
(Avv. Anna Mattioli)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

• **DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri: Mario Luigi Torsello - Presidente
Salvatore Lombardo - Componente
Mauro Mazzoni - Componente
Vincenzo Barbieri - Componente
Carlo Saltelli – Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0113/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 27.03.2023, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del Piemonte Valle d'Aosta pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 79 del 18 marzo 2023, notificata il 20 marzo 2023;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 20 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Carlo Saltelli e uditi gli avvocato Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale Interregionale e Luca Giabardo per la società A.S.D. Polisportiva Carignano, e per i sigg.ri Bassoli Lorenzo, Moschini Mattia, Schiavone Alessandro, Destefanis Giorgio, Ciccone Samuel, Bosio Alessandro, Romagnini Enrico, Tosco Cristian, De Vincenzo Aldo, Campagna Jacopo, Giocas Sebastian, Requirez Erik, Curto Stefano, Meitre Libertin Danny, Barbero Andrea, Razzetto Enrica, Margaria Enrico, Franceschi Valerio, Mouississa Oссama, Carna' Tommaso, Mazzetti Manuele, Usai Edoardo, Rampazzo Mirko e Alessio Gambardella; è presente altresì il Sig. Guido Pochettino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I. All'esito di un'articolata attività d'indagine la Procura Federale della F.I.G.C., giusta atto prot. 14038/6 pfi 22-23 PM/mf del 7 dicembre 2022, deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta:

1) i sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Gioacas, Samuel Ciccone, all'epoca dei fatti tutti calciatori tesserati per la società Pol. Carignano A.S.D., e il sig. Aldo De Vincenzo, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Pol. Carignano A.S.D., per violazione dell'articolo 30, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere gli stessi, in concorso tra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Pol. Carignano A.S.D. – A.S.D. Polisportiva Montatese del 5.6.2022, valevole per il girone C del campionato di Promozione del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della società A.S.D. Polisportiva Montatese, al fine di creare le condizioni di classifica che avrebbero consentito alla società Pol. Carignano A.S.D. di potersi scegliere arbitrariamente l'avversario, incontrando nuovamente la A.S.D. Polisportiva Montatese nel proprio impianto sportivo, nella successiva gara valevole per i play-out del girone C del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta. In particolare, intorno al 42° minuto del secondo tempo, un soggetto presente sugli spalti (successivamente individuato nel calciatore sig. Valerio Franceschi tesserato per la Pol. Carignano A.S.D.) gridava ad alta voce che il Villarbasse aveva segnato e vinto la gara che stava disputando; in seguito a detta informazione urlata ai propri compagni di squadra, i calciatori della società Carignano smettevano di giocare, non ponendo più in essere alcuna condotta agonistica nei confronti dell'avversario; in particolare, il portiere del Carignano sig. Alessandro Tosco passava intenzionalmente il pallone ad un avversario ed il calciatore della Montatese sig. Adam Ghorbali, poco oltre il centrocampo, prendendo la palla si recava verso l'area avversaria senza incontrare alcuna difficoltà e senza essere contrastato da nessuno degli avversari tanto che l'ultimo difensore del Carignano, sig. Lorenzo Bassoli, prima che il Ghorbali si trovasse solo davanti al portiere, si scansava platealmente consentendo in tal modo la realizzazione della rete, facilitato anche dallo stesso portiere; inoltre, dalla panchina del Carignano e dagli altri componenti della squadra non perveniva alcun rimprovero per la condotta tenuta; per il restante periodo della partita, poi, e con il risultato di 1-2, nonostante il Carignano stesse perdendo, l'allenatore sig. Aldo De Vincenzo urlava ai suoi calciatori "palleggiamo" (e gli stessi seguivano le indicazioni fornite senza porre in essere alcuna condotta volta a ribaltare l'esito della gara) al fine di mantenere cristallizzato il risultato della sconfitta per potersi scegliere l'avversario da incontrare nei play-out attraverso l'alterazione del risultato della gara in corso di svolgimento; con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara;

2) i sigg.ri Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbero, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertain, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Valerio Franceschi, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società Pol. Carignano A.S.D., la sig.ra Enrica Razzetto, all'epoca dei fatti dirigente-accompagnatore tesserata per la società Pol. Carignano A.S.D., il sig. Enrico Margaria, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. Carignano A.S.D., ed il sig. Antonio Diodati, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. Carignano A.S.D., per la violazione dell'art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere gli stessi, nonostante ne fossero a conoscenza, omesso di informare la Procura Federale che durante la gara Pol. Carignano A.S.D. – A.S.D. Polisportiva Montatese del 5.6.2022, valevole per il girone C del campionato di Promozione del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, più tesserati della Pol. Carignano A.S.D. avevano posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato dell'incontro in maniera tale che lo stesso terminasse con la vittoria della società A.S.D. Polisportiva Montatese, al fine di creare le condizioni di classifica che avrebbero consentito alla società Pol. Carignano A.S.D. di potersi scegliere l'avversario da incontrare in occasione della successiva gara di play-out, incontrando nuovamente la A.S.D. Polisportiva Montatese nel proprio impianto sportivo;

3) la Società POL. Carignano A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Gioacas, Samuel Ciccone, Valerio Franceschi, Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbero, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella Valerio Franceschi, Enrica Razzetto, Enrico Margaria ed Antonio Diodati, come precedentemente descritti; con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara.

II. Nel corso della trattazione innanzi al Tribunale Federale Territoriale del Piemonte Valle d'Aosta: - il rappresentante della Procura Federale, richiamato l'atto di deferimento, ne chiedeva l'accoglimento, integrando le condotte ascritte ai deferiti le contestate ipotesi di illecito sportivo e di omessa denuncia e chiedendo: a) la squalifica per anni cinque dei signori Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Gioacas, Samuel Ciccone e Aldo De Vincenzo; b) la squalifica per anni due dei signori Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbero, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Valerio Franceschi; c) l'inibizione per anni due dei signori Enrica Razzetto, Enrico Margaria e Antonio Diodati; d) l'ammenda di €. 2.000 (duemila) e punti sei di penalizzazione in classifica per la soc. Polisportiva Carignano A.S.D.;

- il difensore di tutti i soggetti deferiti, compresa la soc. Polisportiva Carignano A.S.D., chiedeva la declaratoria di non luogo a provvedere per l'insussistenza delle contestate ipotesi di illecito sportivo e di omessa denuncia ovvero in subordine la derubricazione dei fatti contestati a mera violazione dell'art. 4 C.G.S..

III. Il predetto Tribunale con la sentenza segnata in epigrafe, pur riconoscendo correttamente accertati a seguito dell'attività investigativa i fatti posti a fondamento del deferimento e che era "...fuori di dubbio che, ricevuta l'informazione, i calciatori del Carignano abbiano omesso completamente di impegnarsi con atteggiamenti tanto plateali da essere rilevati dall'intera Terna arbitrale che ne ha fatto espressa menzione nel referto di gara e da essere approvati ed incoraggiati dal proprio allenatore che, dalla propria area tecnica, invece di censurarne l'atteggiamento, una volta subito il gol, li ha esortati a "palleggiare" fino al termine della gara" ed altrettanto "...evidente che detta condotta si pone in aperto contrasto con l'etica sportiva a prescindere dalle finalità per cui è stata realizzata", ha nondimeno sottolineato che:

- la fattispecie di illecito sportivo per costante orientamento della giurisprudenza sportiva è "...fattispecie a condotta commissiva orientata e, come rimarcato dalla decisione numero 23/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport sez, I, non può essere ritenuta integrata con una condotta omissiva quale quella, contestata a tutta la squadra, di avere smesso di giocare non opponendo valida resistenza alle azioni dell'avversario. Ciò vale anche per il portiere Tosco, cui viene addebitata scarsa attenzione nei passaggi e per il difensore Bassoli cui viene contestato di non aver contrastato efficacemente l'autore del gol della Montatese";

- ha aggiunto che "...in assenza di prova di accordi tra le parti o con terzi estranei, l'intensità dell'impegno profuso dai contendenti non può essere utilizzata quale parametro per la verifica della regolarità dell'andamento della gara atteso che un risparmio di forze e di risorse, magari per ragioni di mantenimento del posizionamento in classifica in vista dei futuri impegni, può essere attuato in svariati modi quali la sostituzione dei calciatori più forti, la rinuncia ad imbastire azioni di attacco, la carenza di agonismo nei contrasti, che non alterano lo svolgimento della gara";

- ha ritenuto di conseguenza: a) quanto ai giocatori in campo, che i fatti assolutamente plateali da essi posti in essere non potevano configurare la fattispecie dell'illecito sportivo di cui all'art. 30 C.G.S., ma la diversa e meno grave fattispecie prevista e punita dall'art. 4 C.G.S., trattandosi di

comportamenti palesemente contrari ai "...valori di lealtà probità e correttezza che sono alla base dell'attività sportiva"; b) quanto all'allenatore, che la condotta da questi tenuto (senza stimolare in alcun modo i propri calciatori a tenere un comportamento maggiormente consono alla pratica sportiva, ed anzi incoraggiandone la prosecuzione ed esortandoli a palleggiare) era palesemente contraria ai doveri del proprio ruolo di allenatore oltrechè ai doveri di lealtà probità e correttezza, integrando gli estremi della condotta gravemente antisportiva ai sensi dell'articolo 39 C.G.S.; c) quanto agli altri deferiti che la insussistenza della fattispecie di illecito faceva venire meno anche l'incolpazione per omessa denuncia (di illecito sportivo).

Ha in conclusione:

- dichiarato il non luogo a provvedere nei confronti di Mazzetti Manuele, Curto Stefano, Barbero Andrea, Rampazzo Mirko, Mouississa Ossama, Meitre Libertain Danny, Carnà Tommaso, Gambardella Alessio e Franceschi Valerio., Ranzetto Enrica, Margaria Errico, e Diodati Antonio per insussistenza del fatto;

- dichiarato il sig. Aldo De Vincenzo responsabile della violazione prevista e punita dall'art. 39 C.G.S. e, per l'effetto, gli ha inflitto la sanzione della squalifica per mesi due;

- dichiarato i sig.ri Tosco Cristian, Erik Requirez, Moschini Mattia, Campagna Jacopo, Bassoli Lorenzo, Destefanis Giorgio, Schiavone Alessandro, Romanini Errico, Bosio Alessandro, Gioacas Sebastian, Ciccone Samuel responsabili della violazione prevista e punita all'art. 4 C.G.S. e, per l'effetto, ha inflitto a ciascuno di essi la sanzione dell'ammonizione;

- dichiarato altresì la società Carignano oggettivamente responsabile, ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, delle violazioni ritenute sussistenti a carico dei propri tesserati e, per l'effetto, le ha inflitto la sanzione dell'ammenda per € 300,00 (trecento,00).

IV. La Procura Federale della F.I.G.C. ha impugnato tale decisione di cui ha lamentato l'erroneità alla stregua di un unico articolato motivo, rubricato "Omessa ed erronea valutazione dei fatti posti a base del deferimento e del materiale probatorio acquisito nel corso dell'attività inquirente svolta – Erronea e contraddittoria motivazione – Violazione ed errata applicazione del disposto di cui all'art. 30 del codice di giustizia sportiva".

Secondo la reclamante la motivazione della decisione impugnata sarebbe fondata su valutazioni aprioristiche e contraddittorie argomentazioni, frutto del mancato corretto apprezzamento dell'inequivocabile quadro probatorio emergente dagli atti procedimento.

Sotto un primo profilo l'illogicità e la contraddittorietà emergerebbe dal fatto che il Tribunale, pur riconoscendo la effettiva sussistenza dei fatti posti in essere dai calciatori e dall'allenatore della Soc. Polisportiva Carignano A.S.D., avrebbe poi inopinatamente negato che gli stessi integrassero la fattispecie dell'illecito sportivo, malamente apprezzando e travisando quei fatti (talmente plateali da essere finanche segnalati dal direttore di gara nel suo referto) che non solo erano astrattamente idonei ad alterare la regolarità della gara ed il suo risultato, ma in concreto avevano effettivamente alterato la gara ed il suo risultato; in tale prospettiva, diversamente da quanto apoditticamente ritenuto dal Tribunale, sarebbe stata del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dell'illecito sportivo la presunta illogicità del fine perseguito con la perdita della gara (cioè la scelta della Montatese quale avversario dei play out piuttosto invece del Villarbasse che, in ragione della posizione in classifica, sarebbe stato in realtà avversario più malleabile).

Sotto altro profilo la illogicità e la contraddittorietà della motivazione sarebbero emersi dalla assoluta tenuità della sanzione inflitta ai calciatori (la sola ammonizione) per i fatti contestati, i quali, anche ammesso che non avessero integrato una fattispecie di illecito sportivo, erano stati ritenuti dallo stesso Tribunale di particolare gravità, anche per la loro manifesta platealità; in definitiva era proprio quella sproporzione tra fatto contestato e riconosciuto sussistente e sanzione a provare l'erroneità della decisione reclamata.

Ad avviso della Procura le conclusioni raggiunte dal Tribunale si fondavano su una ingiustificata ed immotivata sopravvalutazione delle (contraddittorie) dichiarazioni rese dai deferiti sig.ri Valerio Franceschi e Lorenzo Bossoli, entrambi nelle vesti di incolpati nel procedimento de quo, tesserati della soc. Polisportiva Carignano A.S.D., e da un'altrettale ingiustificata ed immotivata svalutazione degli elementi probatori derivanti non solo dallo stesso referto arbitrale, ma anche dalle dichiarazioni rese dai sig.ri Adam Ghorbali, Marcello Penna e Angelo Gandolfo, tesserati per la società Pol. Montatese.

La Procura ha pertanto chiesto, in accoglimento del reclamo ed in totale riforma della decisione impugnata:

- dichiararsi la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Giocas, Samuel Ciccone, Valerio Franceschini, Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbero, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertain, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella, Enrica Razzetto, Aldo De Vincenzo, Enrico Margaria, Antonio Diodati, nonché e della società Pol. Carignano A.S.D., per gli atti e comportamenti oggetto dei capi di incolpazione riportati nell'atto di deferimento prot. 14038/6 pfi 22-23 PM/mf del 7 dicembre 2022;

- irrogarsi ai deferiti le sanzioni già formalizzate nel corso del procedimento di primo grado e cioè:

a) per i sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Giocas, Samuel Ciccone ed Aldo De Vincenzo la squalifica per 5 (cinque) anni ciascuno;

b) per i sigg.ri Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbera, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertain, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Francesco Valerio la squalifica per 2 (due) anni ciascuno;

c) per i sigg.ri Enrica Razzetto, Enrico Margaria e Antonio Diodati l'inibizione per 2 (due) anni ciascuno;

d) per la società Polisportiva Carignano A.S.D. euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda e 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica;

- in via subordinata irrogarsi le diverse sanzioni ritenute giuste ed eque in relazione agli atti e comportamenti posti in essere da ciascun tesserato deferito.

V. Hanno resistito al reclamo la A.S.D. Polisportiva Carignano e i sigg. Bassoli Lorenzo, Moschini Mattia, Schiavone Alessandro, Destefanis Giorgio, Ciccone Samuel, Bosio Alessandro, Romagnini Enrico, Tosco Cristian, De Vincenzo Aldo, Campagna Jacopo, Giocas Sebastian, Requirez Erik, nonché Curto Stefano, Meitre Libertain Danny, Barbero Andrea, Razzetto Enrica, Margaria Enrico, Franceschi Valerio, Mouississa Ossama, Carnà Tommaso, Mazzetti Manuele, Usai Edoardo, Rampazzo Mirko e Gambardella Alessio, i quali, con memoria difensiva depositata il 17 aprile 2023, hanno preliminarmente eccepito la tardività del reclamo e nel merito la sua infondatezza.

In particolare hanno sostenuto che il reclamo era stato depositato il 27 marzo 2023, laddove, essendo stata la decisione impugnata pubblicata il 18 marzo 2023 ed essendo avvenuta la relativa comunicazione alla Procura Federale quanto meno in pari data, ai sensi degli artt. 51, comma 2, e 114, comma 10, C.G.S., il reclamo avrebbe dovuto essere proposto entro il 25 marzo 2023.

Quanto al merito, hanno dedotto la correttezza della decisione impugnata, insistendo sulla inconfigurabilità dell'illecito in presenza di condotta esclusivamente omissiva, come quella poste in essere dai giocatori e tesserati della A.S.D. Polisportiva Carignano, che, in ogni caso, da sole - non

essendovi stato alcun accordo con i tesserati della squadra avversarie - non sarebbero state idonee ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara, salvo a voler inammissibilmente anticipare la soglia di punibilità dell'art. 30 C.G.S. alla c.d. riserva mentale o alla mera intenzione; ciò senza contare che, sempre ad avviso dei reclamati, la pretesa punitiva sostenuta dalla Procura neppure era riuscita ad individuare responsabilità di singoli calciatori o tesserati, non potendosi per contro ammettere una responsabilità corale e/o di squadra, e tanto meno aveva indicato la diversa condotta doverosa che calciatori tesserati avrebbero dovuto tenere in luogo di quella meramente omissiva tenuta. Hanno poi aggiunto che comunque irragionevoli, illogiche e sproporzionate erano le sanzioni richieste dalla Procura, di natura esclusivamente afflittiva e prive della pur sempre necessaria finalità rieducativa.

VI. All'udienza del 20 aprile 2023, tenuta in video conferenza, dopo la rituale discussione, nel corso della quale il rappresentante della Procura Federale e il difensore dei reclamati hanno illustrato le proprie difese ed insistito nelle rispettive richieste e conclusioni, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

VII. In linea preliminare occorre evidenziare che tra i soggetti deferiti dalla Procura Federale vi è anche il sig. Alessio Gambardella, il cui nominativo effettivamente è ricompreso tra quelli che il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, con la sentenza oggetto del reclamo, ha mandato assolto da ogni incolpazione per insussistenza del fatto. Tale nominativo non compare nell'epigrafe della memoria difensiva depositata dai reclamati in data 17 aprile 2023; tuttavia nel fascicolo d'ufficio del reclamo in trattazione risulta depositato anche il mandato difensivo conferito dal sig. Alessio Gambardella all'avvocato Luca Giabardo, quale suo difensore di fiducia, in ogni stato e grado del procedimento, sin dalla notifica della comunicazione di conclusioni delle indagini relativa ai fatti de quo.

Pertanto anche il sig. Alessio Gambardella deve essere considerato parte del presente giudizio, a nulla rilevando l'omissione del relativo nominativo nella ricordata memoria difensiva.

VIII. Sempre in linea preliminare deve essere esaminata l'eccezione di irricevibilità per tardività del gravame, sollevata dalla difesa dei reclamati.

Questi hanno sostenuto, in sintesi, che, essendo stata pubblicata la decisione reclamata in data 18 marzo 2023 e dovendosi ritenere che in pari data essa sia stata comunicata alla Procura Federale, il termine per proporre reclamo sarebbe scaduto il 25 marzo 2023, ciò per effetto del combinato disposto degli artt. 51, commi 2 e 4; 114, comma 10, e 115, comma 2, C.G.S. Avendo invece la Procura Federale provveduto a depositare - e a comunicare loro - il reclamo solo in data 27 marzo 2023, lo stesso sarebbe palesemente tardivo.

L'eccezione non merita favorevole considerazione.

L'art. 51, comma 4, C.G.S. stabilisce che "I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportivi emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all'organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell'art. 53".

L'art. 114, comma 10, C.G.S., che costituisce applicazione del principio dell'obbligatorietà della comunicazione sancito dal predetto articolo 51, comma 4, al procedimento innanzi al Tribunale federale, prevede che "le decisioni vanno trasmesse appena depositate, in copia integrale, al Presidente federale e alla Procura federale"; esso, pur non fissando un termine entro il quale detta comunicazione deve avvenire, ne indica una precisa modalità acceleratoria ("appena depositata"), coerentemente con il principio di celerità cui è ispirato il processo sportivo per assicurare tendenzialmente il regolare svolgimento delle competizioni sportive e l'ordinato andamento dell'attività federale (art. 44, comma 2, C.G.S.).

Nella fattispecie in esame, come emerge dagli atti del fascicolo, la decisione reclamata è stata comunicata effettivamente alla Procura Federale il 20 marzo 2023, di tal che il reclamo proposto dalla Procura federale, depositato il successivo 27 marzo 2023, è tempestivo ai sensi dell'art. 115, comma 2, C.G.S., a mente del quale "Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e

trasMESSO alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione che si intende impugnare”.

E' appena il caso di osservare, peraltro, che le deduzioni dei reclamati circa la tardività del reclamo sono fondate su di una mera supposizione e cioè che la comunicazione della decisione de qua alla Procura federale sia avvenuta contestualmente alla sua pubblicazione, il che non è stato provato e comunque è smentito dagli atti di causa.

IX. Passando all'esame del merito del reclamo si osserva quanto segue.

IX.1. Preliminarmente deve considerarsi pacifico (e sul punto nemmeno il Tribunale federale territoriale ha sostanzialmente avuto dubbi) che, durante l'incontro di calcio tra la soc. Polisportiva Carignano A.S.D. e la Polisportiva Montatese, disputatosi il 5 giugno 2022, valevole per il girone C del Campionato Promozione della LND Piemonte Valle d'Aosta, intorno al 42 minuto del secondo tempo regolamentare un soggetto presente sugli spalti, identificato nel calciatore Valerio Franceschi, tesserato per la soc. Polisportiva Carignano A.S.D., gridava a gran voce che il Villarbasse aveva segnato e vinto la partita che stava disputando (in contemporanea valida per lo stesso girone del Campionato di Promozione) e che da quel momento i calciatori del Carignano sostanzialmente smettevano di giocare in maniera attiva.

In particolare il portiere della soc. Polisportiva Carignano, sig. Alessandro Tosco, passava intenzionalmente la palla ad un avversario e il calciatore della Polisportiva Montatese, sig. Ghorbali Adam, con iniziativa personale, partendo da poco oltre il centrocampo, giungeva nell'area avversaria senza essere ostacolato o contrastato dagli avversari (tanto che l'ultimo difensore della soc. Polisportiva Carignano, sig. Lorenzo Bassoli addirittura si scansava platealmente) e realizzava una rete, facilitato anche dallo stesso portiere avversario, così portando in vantaggio la propria squadra (1 a 2). A tanto non seguiva alcun rimprovero per la condotta tenuta dai calciatori, né da parte della panchina, né da parte degli componenti della squadra e tanto meno alcuna reazione sportiva; nonostante il risultato sfavorevole, l'allenatore della soc. Polisportiva Carignano urlava ai propri calciatori di "palleggiare", indicazione che i calciatori seguivano, così che l'incontro si concludeva con la vittoria della squadra ospite la Polisportiva Montatese per 2 a 1, risultato che consentiva alla soc. Polisportiva Carignano A.S.D. di sfidare nuovamente la Polisportiva Montatese nell'incontro di play out.

IX.2. Tali circostanze, puntualmente segnalate nel referto dagli ufficiali di gara, sono state confermate dagli stessi nel corso delle indagini svolte dalla Procura federale ed hanno trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese, pure nel corso delle indagini, dai signori Ghorbali Adam, Penna Marcello e Angelo Gandolfo (i primi due calciatori e il terzo allenatore della Polisportiva Montatese); peraltro il signor Ghorbali ha aggiunto che, a fine partita, era stato avvicinato da un calciatore avversario (identificato nel n. 7, sig. Curto Stefano), il quale gli aveva detto "ti abbiamo fatto fare goal, vediamo chi ride la prossima settimana", mentre il sig. Gandolfo evidenziava che, prima della segnatura della rete del 1 a 2, il portiere avversario aveva con i piedi volontariamente passato la palla ad un giocatore della Polisportiva Montatese che tuttavia nel tirare non aveva fatto goal (si tratta di una circostanza rilevata anche nel referto arbitrale che fa riferimento a due passaggi errati del portiere della soc. Polisportiva Carignano per consentire agli avversari di realizzare la rete del vantaggio).

IX.3. Per contro le dichiarazioni rese, sempre nel corso delle indagini, dai calciatori e dall'allenatore della soc. Polisportiva Carignano non hanno apportato alcun elemento nuovo ed ulteriore alla ricostruzione dei fatti e non sono state in grado di scalfire il quadro probatorio precedentemente delineato.

In particolare il calciatore, sig. Alessandro Schiavone, e l'allenatore, sig. Aldo De Vincenzo, hanno concordemente affermato che la gara sarebbe stata combattuta lealmente fino al momento della segnatura della rete da parte della soc. Polisportiva Montatese e che successivamente sarebbe prevalso un atteggiamento conservativo e cautelativo per evitare infortuni in vista della gara di play out della settimana successiva, aggiungendo di non aver notato alcun comportamento doloso da parte di calciatori della Soc. Polisportiva Carignano per favorire la vittoria degli avversari; il signor Alessandro Tosco, subentrato all'inizio del secondo tempo al portiere titolare, ha ricordato che la gara ha segnato il suo esordio in campionato ed ha negato di aver consentito la segnatura della rete

agli avversari, avendo tentato di parare la conclusione; mentre il sig. Manuele Mazzetti, portiere sostituito all'inizio del secondo tempo, ha dichiarato di non aver notato nella condotta dei propri compagni alcun comportamento anomalo e tanto meno in quello del collega, sig. Tosco, in occasione della rete subita.

Peraltro l'attendibilità di tali dichiarazioni, anche a voler prescindere dalla loro evidente genericità, è incrinata dal fatto di provenire da soggetti che, in quanto incolpati e deferiti, sono per ciò stesso naturalmente inclini a non rappresentare o a rappresentare parzialmente ed in maniera soggettivamente distorta fatti o elementi che possano determinare la loro responsabilità e/o quella dei compagni di squadra e/o della società.

IX.4. Questi essendo i fatti, non possono essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale federale territoriale con la decisione reclamata nell'escludere che essi abbiano integrato la fattispecie dell'illecito sportivo.

IX.4.1. L'art. 30 (Illecito sportivo e obbligo di denuncia) C.G.S. al comma 1 stabilisce che "Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica". Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il carattere speciale e peculiare dell'illecito sportivo rispetto a quello penale si riverbera sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale: infatti quanto al profilo sostanziale, la specialità dell'ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall'art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare, come nel diritto penale, un criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è invece rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva; quanto al profilo processuale poi la peculiarità dell'illecito sportivo trova una significativa corrispondenza nel grado di prova richiesto per ritenere sussistente una violazione, che deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

IX.4.2. Ai fini della commissione dell'illecito sportivo non è necessaria pertanto una condotta tipizzata, essendo per contro sufficiente il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara.

Il che è quanto esattamente è avvenuto nel caso di specie, allorché intorno al 42 minuto del secondo tempo regolamentare i calciatori della Società Polisportiva Carignano, avendo appreso attraverso le grida di uno spettatore presente (rilevatosi poi essere un altro calciatore tesserato per la stessa società) che la squadra del Villarbasse aveva concluso con una vittoria la partita che stava disputando relativa allo stesso girone C del Campionato Promozione, hanno consentito con comportamenti plateali (che non sono sfuggiti neppure alla terna arbitrale, che ha provveduto a farne annotazione nel referto di gara) alla Polisportiva Montatese di segnare una rete e di vincere l'incontro, in tal modo artatamente designandola come propria sfidante nella partita di play out che si sarebbe giocata la settimana successiva.

La tesi difensiva dei reclamati, secondo cui l'illecito sportivo non sarebbe configurabile nel caso di specie caratterizzato da mere condotte omissive, come descritte nel provvedimento di deferimento della Procura federale, non merita favorevole considerazione.

Essa infatti si fonda sulla descrizione dei fatti ripresa dal referto arbitrale (dove si afferma che a partire all'incirca dal 43 minuto del secondo tempo regolamentare la squadra del Carignano avrebbe sostanzialmente smesso di giocare), senza tener conto che "non giocare" costituisce un'espressione con cui si indicano non necessariamente condotte omissive, ma anche condotte e comportamenti attivi non adeguati e consoni ad una normale competizione agonistica (quali, proprio come avvenuto, il passare volontariamente il pallone all'avversario per consentirgli di realizzare una rete oppure non ostacolare adeguatamente – sia pur nei limiti regolamentari – l'avversario, etc.).

Ciò senza contare, sotto altro concorrente profilo, che ammettere che un comportamento meramente omissivo di per sé non potrebbe mai configurare un illecito sportivo, significherebbe svuotare di qualsiasi significato la ricordata previsione dell'art. 30, comma 1, C.G.S., finalizzata a tutelare il valore – fondamentale per l'attività sportiva – del regolare svolgimento delle gare; il tutto poi senza dimenticare che anche la sistematica penale distingue a proposito dei reati omissivi quelli

propri (di pura omissione), consistenti nel mancato compimento dell'azione prevista come doverosa e obbligatoria dalla norma, e quelli impropri, che consistono nel mancato impedimento dell'evento: nel caso di specie le condotte dei calciatori e dell'allenatore della soc. Polisportiva Carignano ben possono essere inquadrare nell'ambito di una fattispecie omissiva impropria, avendo esse impedito il regolare svolgimento della gara ed avendo anzi alterato il risultato della gara stessa.

IX.4.3. Non osta alla configurazione nel caso di specie dell'illecito sportivo né la mancanza di qualsiasi accordo con la società avversaria, né il fatto che non sia stato dato alcun rilievo alla condotta posta in essere dai calciatori della squadra avversaria medesima.

Né l'uno, né l'altro elemento infatti erano necessari per realizzare la fattispecie dell'illecito, consistente, come sopra ricordato, nel "compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione... ". Neppure può essere considerato elemento idoneo ad escludere la sussistenza dell'illecito sportivo la pretesa illogicità della asserita finalità perseguita con le contestate condotte dei calciatori della società Polisportiva Carignano, di scegliersi cioè quale avversario dei play out una squadra più malleabile, ciò non potendo neppure essere provato: è sufficiente al riguardo rilevare che l'illecito sportivo si verifica con il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, mentre il motivo del compimento di tali atti non rientra quale elemento costitutivo della fattispecie dell'illecito, mentre l'effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato della gara oppure l'effettivo conseguimento del vantaggio in classifica costituiscono elementi che aggravano la sanzione dell'illecito (art. 30, comma 6, C.G.S.).

IX.4.4. I reclamati hanno ancora opposto alla configurabilità nel caso di specie dell'illecito sportivo l'ulteriore decisiva – a loro dire – considerazione della mancata individuazione dei singoli effettivi responsabili di quei fatti, del tutto generica e inconsistente - anche sotto il profilo della prova dell'effettivo contributo causale - non potendo immaginarsi una inammissibile responsabile collettiva della squadra, come tale.

Anche tale argomentazione, pur suggestiva, è destituita di fondamento.

Com'è stato plasticamente ed efficacemente indicato nel referto arbitrale, tutti i calciatori della soc. Polisportiva Carignano, singolarmente considerati, al 42 minuto circa del secondo tempo regolamentare della partita de qua hanno "smesso di giocare", hanno cioè tenuto una condotta non adeguata e consona agli ordinari standard di impegno propri di una competizione agonistica.

Tutti, singolarmente considerati, hanno contribuito consapevolmente e causalmente all'alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, a nulla rilevando che per alcuni di essi il contributo causale, non smentito, abbia potuto assumere connotati materiali più marcati (i passaggi sbagliati del portiere sig. Alessandro Tosco ovvero il non intervento difensivo del sig. Lorenzo Bassoli); d'altra parte ciò trova conferma nel fatto che anche dopo la rete della Polisportiva Montatese, i calciatori della soc. Polisportiva Carignano, accettando le indicazioni del loro allenatore, hanno ancora una volta consapevolmente e volontariamente "non giocato", limitandosi ad un palleggio finalizzato a cristallizzare il risultato, senza alcuna reazione volta a tentare di pareggiare. Non può esservi dubbio, dunque, della partecipazione psichica e materiale di tutti i calciatori e dello stesso allenatore all'alterazione dello svolgimento e del risultato della partita.

IX.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale federale territoriale, deve affermarsi che i fatti posti in essere dai signori per i sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Gioacas, Samuel Ciccone (calciatori della soc. Polisportiva Carignano) e dal sig. Aldo De Vincenzo (allenatore della soc. Polisportiva Carignano), come loro contestati con l'atto di deferimento della Procura federale, integrano gli estremi dell'illecito sportivo, ex art. 30, commi 1 e 2, C.G.S., con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, C.G.S., e dichiararsi la loro responsabilità disciplinare.

IX.6. A tanto consegue peraltro anche la responsabilità, per violazione dell'art. 30, comma 7, C.G.S., dei signori Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbero, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Valerio Franceschi (calciatori della soc. Polisportiva Carignano) nonché dei signori Enrica Razzetto

(dirigente accompagnatore tesserato della soc. Polisportiva Carignano), Enrico Margara e Antonio Diodati (dirigenti tesserati della soc. Polisportiva Carignano). Dagli atti di indagine non è invero emerso alcun elemento per ritenere che gli stessi si siano dissociati dalla condotta tenuta dai calciatori e dall'allenatore o che si siano in qualche modo opposti a quella condotta, tenendo comportamenti incompatibili con le condotte che hanno determinato l'alterazione dello svolgimento e del risultato della gara,

IX.7. A tanto consegue altresì la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 30, comma 4, C.G.S. della società Polisportiva Carignano A.S.D. per gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi calciatori, allenatore e dirigenti, come sopra indicati.

X. Quanto al trattamento sanzionatorio si osserva quanto segue, non potendosi condividere le richieste avanzate dalla Procura Federale.

X.1. Innanzitutto se è vero che, come previsto dall'art. 44, comma 5, C.G.S., " tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività", è altrettanto vero che le sanzioni devono essere proporzionate e devono avere anche una finalità rieducativa, ciò essendo del tutto coerente con i valori di lealtà e probità cui l'intero ordimento sportivo è improntato. L'art. 13, comma 2, C.G.S., a proposito delle circostanze attenuante, stabilisce peraltro che " Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione"; ancora l'art. 15, comma 1, C.G.S., prevede che " Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave".

X.2. Nel caso di specie deve rilevarsi che:

- a) l'illecito sportivo de quo non è stato frutto di accordo preventivo tra i calciatori;
- b) esso è scaturito all'improvviso da una notizia che un altro calciatore tesserato della squadra ha gridato dagli spalti circa l'esito di un'altra partita che vedeva interessata un'altra squadra dello stesso girone;
- c) la condotta tenuta dai calciatori e dall'allenatore della squadra è pertanto frutto di una decisione sicuramente repentina, non programmata, dettata da un istinto irrefrenabile e quasi incosciente e in qualche modo assimilabile ad un raptus.

Ciò posto le sanzioni possono essere così determinate:

- a) squalifica per anni 2 (due) per i sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Giocas, Samuel Ciccone ed Aldo De Vincenzo;
- b) squalifica per mesi 8 (otto) per i sigg.ri Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbera, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Francesco Valerio;
- c) inibizione per mesi 8 (otto) inflitta ai sigg.ri Enrica Razzetto, Enrico Margaria e Antonio Diodati;
- d) ammenda di € 1.000,00 (mille/00) nonché penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica alla società Polisportiva Carignano A.S.D, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

XI. In conclusione il reclamo della Procura deve essere parzialmente accolto nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto in riforma della reclamata decisione del Tribunale federale territoriale:

I) deve essere dichiarata:

- a) la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Gioacas, Samuel Ciccone (calciatori della soc. Polisportiva Carignano) e dal sig. Aldo De Vincenzo (allenatore della soc. Polisportiva Carignano), per violazione degli art. 30, commi 1 e 2, C.G.S., con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, C.G.S.;

b) la responsabilità disciplinare dei signori Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbero, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Valerio Franceschi (calciatori della soc. Polisportiva Carignano) nonché dei signori Enrica Razzetto (dirigente accompagnatore tesserato della soc. Polisportiva Carignano), Enrico Margara e Antonio Diodati (dirigenti tesserati della soc. Polisportiva Carignano), per violazione dell'art. 30, comma 7, C.G.S.;

c) la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 30, comma 4, C.G.S. della società Polisportiva Carignano A.S.D. per gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi calciatori, allenatore e dirigenti, come sopra indicati;

II) devono essere irrogate le seguenti sanzioni:

a) squalifica per anni 2 (due) per i sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Glocas, Samuel Ciccone ed Aldo De Vincenzo;

b) squalifica per mesi 8 (otto) per i sigg.ri Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbera, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Francesco Valerio;

c) inibizione per mesi 8 (otto) inflitta ai sigg.ri Enrica Razzetto, Enrico Margara e Antonio Diodati;

d) ammenda di € 1.000,00 (mille/00) nonché penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica alla società Polisportiva Carignano A.S.D, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- squalifica per anni 2 (due) inflitta ai sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Glocas, Samuel Ciccone ed Aldo De Vincenzo;

- squalifica per mesi 8 (otto) inflitta ai sigg.ri Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbera, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Francesco Valerio;

- inibizione per mesi 8 (otto) inflitta ai sigg.ri Enrica Razzetto, Enrico Margara e Antonio Diodati;

- ammenda di € 1.000,00 (mille/00) nonché penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica alla società Polisportiva Carignano A.S.D, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 18 Maggio 2023

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 4 Maggio 2023

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)